



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS)**

**Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)**

**Corso di Laurea in Psicologia di comunità, della promozione del benessere e del  
cambiamento sociale**

**Tesi di laurea magistrale**

**Il danno psicologico causato da disastri ambientali nell'ordinamento  
giuridico italiano: un'indagine sull'attività dei periti**

The psychological damage caused by environmental disasters in the Italian legal system: an  
investigation into the activity of the experts

***Relatore:  
Adriano Zamperini***

***Laureanda:  
Beatrice Barbato***

***Matricola:  
2017422***

Anno Accademico 2021/2022

# Indice

Abstract.....	4
Introduzione.....	1
1. Capitolo 1: Introduzione al danno ambientale nell'ordinamento giuridico italiano.....	3
1.1 Definizione giuridica di ambiente.....	4
1.1.1 L'ambiente nella Carta costituzionale.....	4
1.1.2 "Testo Unico Ambientale".....	6
1.1.3 Disputa sulla nozione di ambiente.....	9
1.2 Il disastro ambientale e delitti contro l'ambiente.....	11
1.2.1 Il <i>disastro innominato</i> ai sensi dell'art. 434 c.p.....	13
1.2.2 Legge 68/2015 "ecodelitti".....	15
1.3 Danno ambientale.....	18
1.3.1 La normativa europea.....	19
2. Capitolo 2: Psicologia giuridica nell'elaborato peritale nei disastri ambientali.....	21
2.1 Danno psichico.....	22
2.1.1 Danno esistenziale, morale e psichico.....	22
2.1.2 Risarcimento del danno.....	24
2.1.3 Quantificazione del danno.....	26
2.2 Conseguenze psicosociali causate da danni ambientali.....	27
2.2.1 Il danno da <i>metus</i> : la paura di ammalarsi.....	30
2.2.2 Gli effetti nei rapporti familiari e comunitari.....	31
2.2.3 Casi esemplificativi.....	32

2.3	La perizia psicologica.....	36
2.3.1	L'iter peritale.....	38
2.3.2	Gli strumenti clinici di valutazione del danno.....	43
2.3.3	La problematica del divieto di perizia psicologica.....	45
2.3.4	Conclusione e valutazione dell'elaborato peritale.....	46
2.4	I danni ambientali nell'attività peritale.....	48
3.	Capitolo 3: L'accertamento del danno psichico nell'attività peritale: la ricerca.....	51
3.1	Obiettivi e domanda di ricerca.....	51
3.2	Metodo.....	53
3.2.1	Partecipanti.....	53
3.2.2	L'intervista semi-strutturata .....	54
3.2.3	Procedura.....	57
3.3	Risultati.....	58
3.4	Discussione dei risultati.....	68
3.5	Limiti e proposte future .....	71
	Conclusioni.....	73
	Riferimenti bibliografici.....	76
	Riferimenti giuridici.....	81
	Appendice.....	83

## Abstract

Il presente lavoro di tesi propone, *in primis*, una disamina dei disastri ambientali e del danno ambientale nell'ordinamento giuridico italiano partendo dalla definizione giuridica di ambiente. A tale scopo, viene esaminata la normativa vigente, presentando le riforme legislative della Carta costituzionale e il "Testo Unico Ambientale", il quale ha l'obiettivo di unificare le norme in materia ambientale. Di particolare interesse è la disputa che si è creata nel corso degli ultimi decenni intorno alla definizione di ambiente all'interno di dottrine di giurisprudenza italiana, perciò si riportano brevemente le principali impostazioni dottrinarie.

Il secondo capitolo, d'altra parte, presenta le problematiche derivanti dall'incontro tra la psicologia e il diritto, attraverso la psicologia giuridica. Pertanto, si precisano le definizioni e le conseguenze psicosociali dei vari tipi di danni non patrimoniali: danno esistenziale, morale e psichico; con l'aggiunta del peculiare danno da *metus*. In ultimo, viene approfondito l'*iter* peritale e la problematica del divieto di perizia.

Conclusa la parte della tesi strettamente teorica, i capitoli successivi propongono una ricerca sull'attività peritale sulla base di alcune interviste a periti psicologi. Verranno in seguito riportati e discussi i risultati ottenuti, per poi giungere ad alcune considerazioni conclusive.

## Introduzione

Storicamente la giurisprudenza italiana si è opposta con forza all'ingresso della psicologia all'interno dell'ambito giuridico, mantenendo, in tal modo, una netta separazione tra le due discipline. Si assiste, invero, ad una prima linea di avvicinamento tra queste solamente nel 1925 a seguito della pubblicazione di "Psicologia giudiziaria" di Enrico Altavilla, caposcuola della psicologia giuridica italiana. Suddetto scritto rappresenta un importante caposaldo a cui si continua a fare riferimento. Sebbene esso abbia rappresentato una grande svolta nel mondo giuridico, la distanza tra le due discipline rimane evidente, sicché ancora oggi gli psicologi sono costretti a sopportare un'ampia sfiducia da parte dei giuristi nei confronti della loro professione e a sottostare ad importanti restrizioni, relative sia agli strumenti di cui possono avvalersi, sia ai metodi scientifici utilizzati. Lampanti, quindi, sono, tuttora, i forti dubbi nutriti nei confronti della psicologia.

A partire da un'attenta riflessione circa lo sviluppo degli attuali processi italiani in materia di inquinamento delle acque da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), che ha coinvolto più province della Regione Veneto, il presente lavoro di tesi si pone come obiettivo quello di evidenziare l'inevitabile ripercussione dei disastri ambientali sui cittadini, vittime di un danno psicologico e le modalità attraverso cui è possibile raggiungere una valutazione e quantificazione di tale danno. Innanzitutto, si pone necessario delineare la delicata diatriba creatasi intorno alla definizione giuridica di "ambiente" e come si sia giunti all'attuale legislazione in materia ambientale.

Per riuscire a comprendere appieno la summenzionata controversia, si rende doveroso, *in primis*, esaminare le diverse definizioni di "ambiente" contenute all'interno di più fonti normative; successivamente, il concetto di disastro ambientale inserito nel vigente Codice

penale, insieme all'esamina dei "delitti contro l'ambiente" disciplinati dalla Legge n. 68/2015; e, infine, volgendo uno sguardo oltre la Penisola, alla normativa europea del danno ambientale.

Il secondo capitolo si concentrerà, nello specifico, sulla c.d. "psicologia giuridica", illustrando le differenti tipologie di danno che il disastro ambientale può cagionare sull'individuo: da un lato, si pone il "danno non patrimoniale", che comprende al suo interno il danno esistenziale, morale e biologico-psichico; dall'altro, si colloca il "danno psicologico" che le vittime, il loro gruppo familiare e la comunità di appartenenza sono costrette a subire e le cause psicosociali stanti alla base di esso. A scopo esemplificativo verranno presentati quattro casi concreti di disastri ambientali, ovverosia i disastri di Seveso, Eternit, Pfas e, ancora, del Vajont. Il focus sarà posto, in particolare, sulle conseguenze che derivano da suddetti disastri e sul rapporto con la giustizia italiana attraverso gli sviluppi processuali delle richieste di risarcimento del danno avanzate dai soggetti coinvolti.

Dopodiché, verrà trattata approfonditamente la perizia psicologia, analizzandone l'*iter* peritale, gli strumenti che possono essere utilizzati e le problematiche che ne derivano. Infine, verrà avanzato un inquadramento dei danni ambientali all'interno dell'attività peritale.

Infine, il terzo ed ultimo capitolo della presente tesi interesserà una ricerca personalmente condotta vertente su interviste semi-strutturate condotte su dieci periti psicologi. Tenendo conto delle problematiche affrontate dai Consulenti Tecnici d'Ufficio o di Parte (CTU o CTP), si presenterà una serie di possibili modifiche volte a favorire il lavoro degli psicologi nella valutazione e quantificazione dei danni. Trattandosi di una ricerca di tipo qualitativo, i risultati verranno discussi riportando affermazioni degli intervistati fondamentali all'elaborazione delle conclusioni.

# Capitolo 1

## Introduzione del danno ambientale nell'ordinamento giuridico italiano

La nozione giuridica di ambiente e le modalità previste per la sua tutela sono state al centro di un acceso dibattito tanto dottrinale, quanto giurisprudenziale negli ultimi decenni nella Penisola. La finalità perseguita da questo Capitolo è evidenziare brevemente il lungo percorso evolutivo compiuto dal legislatore e dai giudici italiani, il quale permette di comprendere appieno l'odierna disciplina giuridica italiana.

Ad oggi, infatti, la materia di "ambiente" è espressamente richiamata dalla Carta costituzionale, nello specifico dagli artt. 117, 9 e 41, e dal Testo Unico Ambientale (T.U.A.), promulgato con il decreto legislativo numero 152 dell'anno 2006.

A partire da tale quadro generale verranno successivamente analizzate le problematiche relative al c.d. disastro innominato, disciplinato dall'art. 434 del Codice penale e i problemi definitivi, causati dalle molteplici lacune legislative, strettamente connessi al danno ambientale.

In tempi relativamente recenti si è giunti ad una svolta considerevole in materia di normativa concernente i disastri ambientali, quale la legge numero 68 del 2015 con particolare riguardo alla categoria degli "ecodelitti". Una questione complessa, presente tutt'ora, riguarda l'applicabilità dell'art. 434 c.p. oppure dell'art. 452-*quater* c.p. (introdotto con la Legge n. 68/2015), disciplinando in concomitanza i disastri ambientali o "innominati".

Analizzata la sopra esposta Legge e le criticità poste dai requisiti da essa richiesti per determinare le violazioni ambientali, per concludere, nel presente Capitolo verrà riportata la normativa concernente il danno ambientale e le sue diverse accezioni.

Infine, tale paragrafo conclusivo costituirà il filo conduttore necessario per mettere in comunicazione il diritto e la psicologia, in particolare la perizia psicologia, passando dal danno ambientale al danno psicologico causato dai disastri ambientali.

## **1.1 Definizione giuridica di ambiente**

### **1.1.1 L'ambiente nella Carta costituzionale**

Nonostante le molteplici teorie elaborate dalla dottrina, non si è ancora raggiunta una definizione univoca di ambiente, il quale, oltretutto, solo recentemente è stato oggetto di importanti riforme legislative. *In primis*, con la legge numero 3 del 2001 è stato riformato l'articolo 117 della Carta costituzionale (Titolo V, Parte II), modificando il riparto di competenze legislative attribuite allo Stato e alle Regioni. Per la prima volta si assiste ad un espresso riferimento alla materia ambientale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. La potestà legislativa, ossia l'attività diretta alla produzione delle leggi dell'ordinamento giuridico dello Stato, "è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (*ex. art. 117 c. 1 Cost.*). Essa può essere riservata all'esclusiva competenza statale o concorrente Stato-Regioni.

Con particolare riguardo alla prima ipotesi, il comma 2 del sopra menzionato articolo elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato, quali la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Ebbene, tale importante riforma conferisce allo Stato la competenza esclusiva in materia ambientale, rappresentando l'unico legittimato ad intervenire.

Al contrario, le materie oggetto di competenza concorrente Stato-Regioni sono individuate in via residuale di cui l'art. 117 comma 4 Cost., ossia tra quelle non espressamente riservate alla legislazione dello Stato di cui all'art. 117 comma 2 Cost. In tali materie alle

Regioni è conferita la potestà legislativa, seppur con l'unico limite del rispetto dei principi fondamentali determinati in via esclusiva dallo Stato (*ex. art. 117 c. 3 Cost.*).

Tuttavia, analizzando la *littera legis* della norma si evidenziano le gravi lacune lasciate dal legislatore, le quali hanno sollevato molteplici dubbi interpretativi e applicativi. Si è resa, quindi, necessaria maggior specificità e chiarezza dei termini; tuttalpiù, si è assistito ad un'importante svolta in tempi recenti. Difatti, l'8 febbraio 2022 è stato approvato il disegno di legge di Riforma Costituzionale relativa agli articoli 9 e 41 della Costituzione. Tali modifiche hanno previsto l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 9 Cost., il quale ad oggi sancisce:

“La Repubblica [...] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

A differenza dell'art. 9 Cost., il quale rientra tra i principi fondamentali, l'art. 41 Cost. disciplina i “diritti e doveri dei cittadini”, con particolare riguardo ai “rapporti economici”. La modifica ha previsto un importante *quid pluris*, il quale consiste nell'aggiunta dei termini “salute” al comma 2 e “ambiente” al comma 3, prevedendo che:

“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

In tal modo, come pocanzi affermato, l'ambiente viene finalmente menzionato nella Costituzione tra i principi fondamentali e i diritti dei cittadini.

Suddette aggiunte si rivelano fondamentali poiché permettono di traslare da una prospettiva strettamente antropocentrica, ad una più estesa, difatti verso l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Di conseguenza, la maggiore attenzione e preoccupazione, sviluppatasi negli ultimi decenni nei confronti dell'ecologia in tutte le sue forme, hanno portato ad un forte cambiamento della legislazione. Il diritto costituisce un'entità in continuo divenire e, rappresentando i plurimi e dinamici valori condivisi dalla società, si è ad essa adeguato, sicché ha permesso di elaborare una concreta ed effettiva tutela dell'ambiente.

### **1.1.2 “Testo Unico Ambientale”**

Indubbiamente, la nozione giuridica di ambiente e della sua tutela è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale, soprattutto negli ultimi decenni. Per tale motivo, si è ritenuto necessario ristrutturare l'intera legislazione in materia ambientale, abrogando le relative leggi superflue, ripetitive o poco chiare, collocandola in maniera sistematica all'interno di un unico testo, seppur il sopraindicato processo abbia determinato numerose problematiche a partire dalla sua ideazione (Quaranta, 2006).

Il “Testo Unico Ambientale” (T.U.A), chiamato anche “Codice dell'ambiente”, è entrato in vigore il 29 aprile 2006 con l'emanazione del Decreto legislativo n.152 e contiene tutte le norme in materia ambientale. Successivamente, il d.lgs. n. 4/2008 ha riformato la Parte II del Titolo I, abrogando e sostituendo l'art. 5 del suddetto codice. Quest'ultimo rappresenta un'importante novità in quanto è riuscito a colmare talune lacune definitorie, predisponendo le definizioni di alcuni concetti rilevanti, quali la valutazione dell'impatto ambientale, sanitario e d'incidenza. Gli impatti ambientali includono diversi fattori, tra cui: “popolazione e salute umana; biodiversità [...]; territorio, suolo, acqua e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori elencati” (ex. art. 5 lett. c d.lgs. n. 4/2008). Per concludere questa breve disamina, si può desumere come il Codice dell'Ambiente rappresenti un'importante novità in quanto disciplina in maniera puntuale e analitica la tematica in esame, esaltando l'interazione fra i fattori ivi menzionati.

Il Testo Unico Ambientale ha come obiettivo primario “la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (*ex. art. 2 c. 1 T.U.A.*). Pertanto, il fine ultimo sottostante alla promulgazione del “Codice dell’Ambiente” era quello di unificare, precisamente in un unico testo, la normativa in materia ambientale così da garantire maggiore organicità e linearità.

L’art. 3-*bis*, determinati gli obiettivi e le finalità perseguite dalla norma in esame, rinvia ai principi all’interno del d.lgs. n. 152/2006. Essi, precisamente, costituiscono principi di carattere generale posti a tutela dell’ambiente, in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117, commi 1 e 3, della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario (*ex. art. 3-bis d.lgs. n. 4/2008*). Segue l’elenco dei principi menzionati, inclusi negli articoli della Parte prima:

3-bis. Principi sulla produzione del diritto ambientale.

3-ter. Principio dell’azione ambientale.

3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile.

3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

L’art. 3-ter prevede che la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi debbano essere garantite nell’acquisizione dei principi di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, dei danni causati all’ambiente e del principio “chi inquina paga”. In merito al principio di precauzione, il quale intima verso l’adozione preventiva di alcune cautele, è ritenuto essere “uno dei fondamentali criteri per l’interpretazione e l’applicazione di tutta la normativa nazionale di settore in materia di ambiente” (Butti et al., 2016).

Nel corso degli anni sono state apportate numerose modifiche, come i più recenti decreti legislativi del 2020 che hanno modificato in modo accurato le norme sulla gestione dei rifiuti e imballaggi (d.lgs. n. 116/2020) e alcune disposizioni in materia di valutazione di impatto

ambientale e di bonifica (Legge n. 120 d.lgs. n. 120/2020). La parte VI-bis del “Testo Unico Ambientale”, d’altra parte, è stata aggiunta soltanto nel 2015 con la Legge n. 68/2015 sugli “ecoreati”, la quale verrà trattata in seguito, più nello specifico (paragrafo 1.2), ai fini dell’analisi dei disastri ambientali e dei delitti contro l’ambiente.

Sono molteplici, tuttavia, le criticità ancora aperte in materia ambientale che il Codice dell’ambiente non è ancora riuscito a risolvere. A titolo esemplificativo, nella Parte prima vengono elencati i principi europei di sviluppo sostenibile (a cui se ne aggiungono di ulteriori in materia ambientale), seppur vengano trattati su un piano meramente astratto (TuttoAmbiente, 2001). Per questo motivo, si è cercato di superare tali problematiche attraverso la riforma degli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale (dei quali si è trattato nel paragrafo 1.1.1 del presente capitolo). Ciononostante, poiché tale riforma risale a tempi molto recenti, infatti è avvenuta nell’anno 2022, attualmente risulterebbe precoce l’analisi e la valutazione delle sue conseguenze.

Nello specifico, la Parte IV-bis è rubricata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. L’art. 318-*bis* e ss. Codice dell’ambiente ha previsto l’applicazione dell’istituto giuridico della prescrizione alle contravvenzioni commesse e che non abbiano cagionato un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali.

Per quanto la Corte di Cassazione abbia interpretato la prima esposta disposizione legislativa in maniera restrittiva, limitandola alle sole ipotesi contravvenzionali previste tra loro in via alternativa (ammenda o alternativamente arresto) senza possibilità di cumulo, taluno ha, nonostante ciò, ritenuto tale interpretazione eccessivamente estensiva (TuttoAmbiente, 2001).

Tramite questa breve descrizione del “Testo Unico Ambientale” e la rassegna di alcune problematiche quale risultato di tale Codice, appare chiaro come sia tutt’ora presente un problema di definizione ed ambiguità dei concetti in esame e che, nonostante gli sforzi, siano

ancora molte ed evidenti le questioni da dirimere legate alla violazione delle norme in materia ambientale e al conseguente diritto al risarcimento del danno.

### **1.1.3 Disputa sulla nozione di ambiente**

Nel presente paragrafo verrà maggiormente delineata la problematicità derivante dalla lacunosa e ancestrale definizione dell'ambiente all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, contrapponendo la cosiddetta concezione pluralista a quella monista.

A tal proposito, rileva l'impostazione dottrinale di un noto giurista ambientale, Massimo Severo Giannini, secondo il quale l'ambiente è così tripartito:

1. l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio;
2. l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua;
3. l'ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli dell'urbanistica (Giannini, 1973).

Si tratta di una concezione multidisciplinare, che descrive, infatti, una molteplicità di elementi costitutivi dell'ambiente. Ciò scaturisce difficoltà non irrilevanti in capo alla dottrina di elaborare una definizione univoca di ambiente.

Tale problematicità è stata parzialmente superata a seguito, in particolare, di due storiche pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 210 e 641 del 1987), le quali stabiliscono l'esistenza di un bene giuridico ambientale unitario. I giudici delle leggi, nel caso di specie, hanno adottato una cosiddetta "concezione monista".

Più precisamente, la sentenza n. 210 del 1987, infatti, difende una "concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali". In aggiunta, è stato affermato che l'ambiente "comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue

componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”. Con la siffatta pronuncia si assiste al superamento di una concezione meramente biologica di ambiente, a favore di una impostazione che mira a comprendere sia le risorse naturali che culturali.

In merito alla sentenza del 30 dicembre 1987 n. 641, la Corte costituzionale, omologandosi alla corrente giurisprudenziale seguita dalla precedente sentenza, definisce l’ambiente come bene immateriale unitario costituito da “varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, [...] riconducibili ad unità”.

Richiamando nuovamente la sentenza n. 210/87, di particolare rilievo è il riferimento esplicito agli articoli 9 e 32 della Carta costituzionale: “Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione”. In tal modo, l’ambiente viene, finalmente, riconosciuto quale valore fondamentale che appartiene all’individuo e alla collettività.

Appare evidente che si tratti di una materia in continuo divenire, sicché le stesse impostazioni sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono destinate a mutare nel tempo. Ai fini della previsione di una disciplina dell’ambiente puntuale e analitica è richiesto al legislatore uno sforzo non irrilevante data, soprattutto, la complessità della materia e la sua eterogeneità. Proprio su tale assunto si basano le nozioni pluraliste di ambiente, le quali permettono di cogliere e prendere in analisi i plurimi aspetti che appartengono all’ecosistema e

definiscono “tutela dell’ambiente” il “governo del territorio e la difesa della salute individuale e collettiva” (Predieri, 1981). Al contrario, le teorie moniste sostengono l’unicità del bene ambiente evidenziando, così, la sua indissolubile totalità (Giampietro, 1988).

Attraverso l’analisi appena svolta degli articoli costituzionali (artt.117, 9 e 41 Cost.), si ravvisa una sempre più forte visione ecocentrica in senso lato, a discapito della precedente antropocentrica strettamente proiettata sull’uomo nella sua individualità (Luther, 1989). Ciò determina una maggiore attenzione da parte sia del legislatore *in primis*, sia dei giudici di legittimità, all’ambiente in quanto tale e alla sua tutela.

## **1.2 Il disastro ambientale e delitti contro l’ambiente**

Per meglio comprendere ciò che si intende per disastro ambientale, sia esso il risultato di un evento naturale o dell’azione umana e dei presupposti in presenza dei quali si viene a integrare un delitto contro l’ambiente, si rende doveroso riportare le impostazioni maggioritarie relative al tema in esame, sia da un punto di vista giuridico, sia psicologico (con particolare riguardo alla psicologia dell’emergenza).

Il disastro ambientale viene definito dalle maggiori organizzazioni che si occupano di emergenze, come il Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) o la World Association for Disaster Emergency Medicine (WADEM), come un “evento che ha un impatto negativo sulla salute e la sicurezza di una collettività ed è caratterizzato da tre aspetti: è un avvenimento che richiede assistenza e risorse aggiuntive per la gestione e il soccorso, provoca un ingente numero di perdite umane e rappresenta un punto di «rottura» nella relazione tra le persone e il loro ambiente” (Pierantoni & Prati, 2009). Ad oggi, la classificazione maggiormente in uso prevede la distinzione tra disastri naturali e disastri provocati dall’uomo, accidentali o intenzionali; tuttavia, tale distinzione risulta sempre più complessa e vincolante (Pierantoni & Prati, 2009).

Precedentemente alla promulgazione della Legge n.68 del 2015, la Giurisprudenza, in assenza di una definizione puntuale del concetto di ambiente, aveva introdotto il delitto di “disastro innominato” tramite l’art 434, comma 2, c.p. per poter incriminare le più gravi violazioni ambientali. Tale concettualizzazione, tuttavia, non riconosceva direttamente la necessità di tutelare il bene “ambiente” e gli ecosistemi (Giuliani, 2020).

La Legge numero 68 del 2015 rappresenta, definitivamente, il tentativo di colmare tali lacune, terminologiche in primis, in ambito giuridico, in particolare attraverso l’art. 452-*bis* del Codice penale sull’inquinamento ambientale (articolo che verrà approfondito successivamente) e l’art. 452-*quater* c.p. sul disastro ambientale.

Dunque, l’art. 452-*quater* c.p. disciplina così il delitto di disastro ambientale: “fuori dai casi previsti dall’art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Sostanzialmente, in presenza di un disastro ambientale vengono puniti quei comportamenti che arrecano un danno irreversibile, quindi, un’alterazione dell’ecosistema la cui riparazione è possibile solo attraverso provvedimenti eccezionali (*ex. art. 452-quater* c.p.). Suddetti elementi, d’altra parte, non sussistono nell’eventualità di inquinamento ambientale, sanzionato dall’art. 452-*bis* c.p. (Rizzo Minelli, 2020).

Concludendo il presente resoconto sui disastri ambientali e i delitti contro l'ambiente e nonostante anche in questo caso si ravvisa l'assenza di una definizione legislativa espressa di ambiente e di disastro, la giurisprudenza ha, opportunamente, provveduto, mediante un'attenta ed elaborata formulazione, a tentare di colmare tale *deficit*. Tale questione verrà approfondita nel successivo paragrafo, analizzando prima di tutto l'articolo 434 del Codice penale.

### **1.2.1 Il “disastro innominato” ai sensi dell’art. 434 c.p.**

La legislazione corrente, come precedentemente constatato, non prevede una definizione specifica del disastro ambientale, sicché dalla *littera legis* dell'articolo 434 del Codice penale si può desumere il cosiddetto “altro disastro” al cui interno possono essere racchiusi vari tipi di disastro. Dunque, nonostante il già menzionato articolo riguardi, nello specifico, la sicurezza delle costruzioni, tuttalpiù, è interessante soffermarsi sul concetto di “altro disastro”. Di seguito viene riportato il dispositivo di tale articolo:

“Chiunque, [...], commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.”

Definizioni più analitiche e puntuali si desumono dalle argomentazioni ermeneutiche della giurisprudenza come indicato, a titolo esemplificativo, nelle seguenti sentenze risolventi casi giuridici legati all'interpretazione letterale dell'art. 434 c.p., ossia le sentenze nn. 4675 del 2007 e 18384 del 2018.

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 4675/2007 asserisce che il disastro innominato è un delitto colposo integrato da un macroevento comprendente sia eventi di “grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamenti ecc.)” che sopraggiungono in un arco di tempo circoscritto sia quelli non chiaramente osservabili, la cui durata può essere variabile e molto estesa, “che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di

sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità" (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 4675/2007)". Congiuntamente ad una interpretazione ulteriore di che cosa si intenda con "disastro innominato", tale sentenza asserisce che, perché si possa parlare di "disastro innominato colposo", non è imprescindibile il verificarsi dell'evento concreto ed effettivo, ma basta che si presenti un potenziale pericolo alla pubblica incolumità (Olivari, 2014).

In aggiunta, un'ulteriore spiegazione relativa al disastro innominato è stata fornita anche dalla sentenza n. 18384 del 2018, la quale interpreta l'appena menzionato disastro quale "un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante", a riconferma di quanto affermato dalla precedente pronuncia. Inoltre, viene espresso che "è compito del giudice di merito accertare se l'imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l'attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose" (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 18384/2018).

Pertanto, ne consegue che, a differenza di altri casi, come previsto, ad esempio, dall'art 439 c.p. sull'avvelenamento delle acque, ai fini della realizzazione del reato non si esige il disastro, ragion per cui viene definito "delitto a consumazione anticipata"; è, pertanto, sufficiente la potenzialità del danno (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 48548/2018).

Per concludere, sino all'introduzione della Legge numero 68 del 2015 sugli "ecodelitti" l'unico riferimento espresso all'ambiente, seppur ambiguo, era relativo al disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. Tuttavia, a seguito dell'emanazione della suddetta disposizione legislativa sono sorte non poche criticità legate alla sua applicazione in via simultanea all'art. 434 c.p. Poiché essi contemplan ipotesi di gravità differente di reato, determinando delle differenze sanzionatorie divergenti, non appare di facile comprensione quale disciplina si debba applicare al caso concreto (Bell & Valsecchi, 2015).

## 1.2.2 Legge 68/2015 “ecodelitti”

Come precedentemente affermato, nel 2015 è stata approvata un’importante legge dedicata agli “ecodelitti” o “ecoreati”, più precisamente la Legge n. 68/2015 rubricata “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. Suddetta Legge è contenuta nel “Testo Unico Ambientale” e ha introdotto il Titolo VI-*bis* del Codice penale.

I nuovi delitti previsti dall’articolo n. 1 (Legge n. 68/2015 c.p.) si possono ricondurre a sei differenti categorie:

- inquinamento ambientale
- disastro ambientale
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- impedimento del controllo
- omessa bonifica
- ispezione di fondali marini (Camera dei deputati)

L’aspetto focale di tale legge è rappresentato dall’art. 452-*bis* c.p., il quale prevede che: “è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. Delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo.
2. Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno in specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Analizzandone il testo, inoltre, è evidente come il requisito di abusività e i criteri utilizzati per la realizzazione di una compromissione o deterioramento che devono essere

significativi e misurabili hanno portato la Suprema Corte ad elaborare svariate interpretazioni, seppur poco chiare e confuse, rendendo assai complesso l'accertamento del delitto di inquinamento ambientale (Rizzo Minelli, 20).

Per questo motivo, la giurisprudenza italiana ha tentato di colmare le lacune derivanti dall'attuale legislazione mediante un'operazione interpretativa. Si è fatto, quindi, ricorso alla giustizia per il raggiungimento di suddetto obiettivo attraverso, *in primis*, la sentenza numero 46170 del 3 novembre 2016 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale viene riconosciuta come la prima interpretazione giurisprudenziale del reato di inquinamento ambientale. È possibile riassumere le criticità derivanti dalla Legge sugli “ecodelitti” affrontate dalla sentenza n. 46170/2016 in tre punti principali:

- 1) requisito dell'abusività
- 2) concetti di compromissione o deterioramento
- 3) significatività e misurabilità

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso avverso la sentenza del Tribunale della Spezia, deducendo la violazione dell'art. 452-*bis* c.p. La vicenda ha avuto luogo nell'ambito di operazioni di dragaggio nelle quali la ditta incaricata “avrebbe violato palesemente le prescrizioni progettuali, le quali prevedevano particolari accorgimenti per limitare l'intorbidimento delle acque”. Il Tribunale della Spezia ha respinto “la compromissione o il deterioramento consistente e qualificabile ritenendo non rilevante una moria di molluschi avvenuta nel 2015”, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassazione, la quale, infatti, ha poi annullato l'ordinanza con rinvio.

Tale vicenda mette in luce la difficoltà interpretativa della legislazione in materia di delitti contro l'ambiente. I parametri imposti di “significatività” e “misurabilità” sono ambigui e indeterminati, non sono sufficienti in quanto sono “poco incisivi e non rilevanti ai fini della

individuazione dell'evento inquinante"; allo stesso modo, anche i termini quali "compromissione" e "deterioramento" si rivelano vaghi e lasciano al legislatore libera interpretazione (Rizzo Minelli, 20). Nonostante tale questione critica, la summenzionata sentenza si pone come importante guida nella valutazione giuridica di suddetti reati e ad essa ne sono seguite molte altre.

La Legambiente, Associazione Ambientalista Italiana, si occupa prevalentemente di denunciare criminalità ambientale, ecomafie, smaltimento illecito di rifiuti e molto altro, e pubblica annualmente rapporti, a seguito delle indagini delle forze di polizia, al fine di analizzare la prevalenza di tali reati nel Paese. Nel rapporto del 2017, Legambiente afferma che "con l'introduzione degli ecoreati nel Codice penale l'Italia ha dichiarato finalmente guerra agli ecocriminali". Cionondimeno, nel 2020 i reati ambientali rilevati sono almeno 34.867, all'incirca 4 all'ora e 0,6% in più rispetto all'anno precedente (Legambiente, 2021). Tuttavia, l'importanza epocale della Legge n.68/2015 risiede nella lotta ai reati ambientali, nell'aver reso possibile denunciare molte violazioni ambientali e l'aver dato la possibilità di ottenere risarcimenti e sanzioni. Infatti, la Commissione nella Relazione ha supportato l'importanza della "funzione primaria di prevenzione generale degli illeciti e di orientamento dei comportamenti" della norma (Legambiente, 2017).

Evidenziato l'importante impatto normativo e messe in luce le criticità della sopra menzionata legge di riforma, non sono ancora ben noti gli elementi di *discrimen* tra l'art. 434 c.p. e 452-*quater* c.p. Stabilito che le problematicità derivanti dalla loro coesistenza sono molteplici e complesse, non essendo, quindi, possibile analizzarle tutte in questa sede, si propone comunque una riflessione sulla clausola di riserva che introduce il disastro ambientale nell'art. 452-*quater* c.p., ossia "fuori dai casi previsti dall'art. 434". Tra le soluzioni interpretative proposte da autori con posizioni tra loro discordanti, viene supposto che essa sia stata utilizzata per garantire l'indiscutibilità dei processi in corso per disastro innominato, per

quanto non pienamente condivisibile e, di conseguenza, oggetto di molteplici obiezioni (Cappai, 2016). In conclusione, la clausola sopracitata incentiva il ricorso alla vecchia normativa qualora quella la più recente non risulti applicabile.

### **1.3 Danno ambientale**

Per sommi capi, il sistema risarcitorio tradizionale distingue i danni patrimoniali da quelli non patrimoniali, secondo la storica analisi di Pogliani (1995). Il danno patrimoniale (*ex. art. 1223 c.c.*) si divide ulteriormente in danno emergente (*ex. art. 1223 c.c.*) e danno da lucro cessante (*ex. art. 2056 c.c.*), i quali, tuttavia, non è necessario esaminare nei termini del presente elaborato. D'altra parte, il danno non patrimoniale (*ex. art. 2059 c.c.*) verrà approfondito nel capitolo successivo.

Nell'ordinamento giuridico italiano, per lungo tempo, si è dibattuto sull'appartenenza del danno ambientale alla categoria dei danni patrimoniali. Invero, i danni patrimoniali, per essere tali e differenziarsi da quelli non patrimoniali, devono dimostrare la misurabilità economica della lesione causata ad un individuo specifico. Tuttavia, questa pretesa di economicità e individualità nei danni ambientali risulta contraddittoria alla luce delle definizioni poste di ambiente nella giurisprudenza.

Il dibattito si è concluso con il riconoscimento della non patrimonialità del danno ambientale da parte della Corte di Cassazione: "il danno ambientale supera e trascende il danno ai singoli beni che ne fanno parte (onde) bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione in sé del bene ambientale" (Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 9211/1995). In tal modo,

viene sottolineata la funzione sanzionatoria del bene ambientale e la conseguente responsabilità civile compensativa.

Il concetto di danno ambientale è stato introdotto per la prima volta con l'emanazione della Legge n. 349 dell'8 luglio 1986. L'art. 18 della Legge definisce il danno ambientale come “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”. La quantificazione del danno ambientale viene commisurata, in termini prettamente economici, al deterioramento o compromissione subito dal bene ambientale. Esso costituisce una ipotesi di risarcimento che scaturisce a seguito dell'insorgere dell'accertata responsabilità del soggetto agente che ha cagionato un danno contro lo Stato (Materiale, 2017).

### **1.3.1 La normativa europea**

Volgendo uno sguardo oltre i confini della Penisola, si rinviene la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, “Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”, la quale definisce il “danno” come un “mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente”. Più nello specifico, l'art. 2 della direttiva, fa riferimento a tre diverse accezioni di danno ambientale, ossia:

- a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat [...].

- b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate [...].
- c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo.

La direttiva oggetto di trattazione sancisce un principio imprescindibile, ossia “chi inquina paga” nella prevenzione e nella riparazione del danno ambientale. Infatti, “l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale” (secondo considerato).

L'art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 del Testo Unico Ambientale, specificatamente Parte VI, Titolo I, definisce, ai sensi della direttiva 2004/35/CE, danno ambientale “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”.

In ultima analisi, esaminate le criticità poste dalla Legge numero 68 del 2015 sugli “ecodelitti”, la quale pone i requisiti di abusività, compromissione o deterioramento, significatività e misurabilità, e tenendo in considerazione le varie definizioni di danno ambientale, appena sopra riportate, appare chiaro come la terminologia ambigua e l'assenza di principi ermeneutici ben definiti per la valutazione dei danni ha esortato la Suprema Corte ad avvalersi di ostiche operazioni interpretative, che non sempre hanno condotto ai risultati sperati. Ebbene, è proprio l'assenza di tali limiti e tecniche di valutazione univoche e assolute che rende gravoso all'interprete svolgere la propria attività (Rizzo Minelli, 2020).

## Capitolo 2

### Psicologia giuridica nell'elaborato peritale nei disastri ambientali

Il presente capitolo tratterà della tematica relativa all'incontro tra la psicologia e il diritto, la quale richiede uno sforzo di non poco conto e presenta evidenti criticità. Verrà proposta una breve introduzione sulla psicologia giuridica e il significato che a questa viene attribuito dalla giurisprudenza attuale. *Focus* principale della appena menzionata disciplina è il risarcimento del danno, materiale e non materiale, cagionato alla e dalla persona offesa. Per tale ragione, è necessario riportare le definizioni dei diversi tipi di danno di cui si occupa anche l'ambito psicologico, ovvero i danni non patrimoniali, i quali a loro volta vengono suddivisi in danno biologico, esistenziale e morale. A partire da ciò, sarà possibile raggiungere un'interpretazione dei danni causati dai disastri ambientali alla luce della disciplina giuridica. Nel prosieguo, si procederà con una breve analisi dei criteri predisposti per poter ottenere il risarcimento del danno, individuando, così, le modalità atte a determinare la quantificazione.

Conclusa questa prima parte del capitolo, verranno affrontate le conseguenze psicosociali causate da danni ambientali (tra le quali la paura di ammalarsi, detta danno da *metus*) che permettono di evidenziare le difficoltà che affrontano regolarmente le vittime nell'ottenere il riconoscimento giuridico ed eventualmente il giusto risarcimento. A scopo esemplificativo, verranno presentati alcuni casi di disastri ambientali italiani e le relative problematiche che si sono evidenziate durante i procedimenti giudiziari.

Infine, nella terza ed ultima parte del presente capitolo, verrà analizzato il ruolo dello psicologo e degli strumenti di cui esso si avvale nell'acquisizione dei "mezzi di prova",

necessari ai giudici per decidere sui procedimenti, determinando così l'*iter* peritale. Infatti, agli psicologi che prestano la propria attività al servizio del sistema giudiziario (come il Consulente Tecnico d'Ufficio, c.d. CTU) viene richiesto di svolgere una valutazione dei danni non patrimoniali e di esporne le risultanze durante un'udienza dibattimentale.

Come pocanzi affermato, l'incontro tra la psicologia e il diritto presenta molteplici problematiche, a partire dall'assunto per cui la materia giuridica ha prudentemente cercato di estromettere qualsiasi fattore soggettivo, che andasse oltre il dato meramente oggettivo. L'obiettivo della psicologia giuridica, invece, è di inserire la psicologia all'interno del mondo legale e forense (Gulotta, 2002). Tali questioni si rivelano molto complesse da analizzare, pertanto, ci si limiterà a proporre, soprattutto a scopo riflessivo, le problematiche derivanti dalle funzioni che vengono attribuite al perito psicologo, a partire dal "divieto di perizia" ai sensi dell'art. 220 c.p.p. e dalla valutazione più o meno attendibile ai fini della prova legale dell'elaborato peritale.

## **2.1 Danno psichico**

### **2.1.1 Danno biologico, esistenziale e morale**

L'ordinamento giuridico italiano si basa sul principio secondo cui ciascuno è responsabile per i fatti illeciti cagionati dal proprio comportamento e sul principio di risarcimento del danno subito o commesso. Infatti, l'art. 2043 del Codice civile, rubricato risarcimento per fatto illecito, stabilisce che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La *ratio legis* su cui si basa il sopraindicato articolo si fonda sul principio del *neminem laedere*, secondo il quale bisogna astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui (ex. art. 2 Cost.).

Come anticipato nel Capitolo 1, paragrafo 3, del presente elaborato, ad oggi il danno alla persona, concetto in continua evoluzione, nell'ordinamento giuridico italiano ricomprende al suo interno il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (*ex. art. 2043 c.c.*) (inteso in precedenza solo quale danno morale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.). Nel corrente paragrafo verrà esaminato il secondo tipo di danno, il quale si distingue in danno biologico, esistenziale e morale. Solo recentemente il danno biologico ha inglobato il danno psichico (Corte cost., Sent. n. 84/1986). Mentre il danno patrimoniale riguarda danni materiali, prevalentemente di natura economica, il danno non patrimoniale, di difficile quantificazione, concerne danni alla persona sia di natura fisica che psichica. Il Codice civile asserisce che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge" (*ex art. 2059 c.c.*), prevedendo, quindi, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno solo ove vengano lesi beni giuridici costituzionalmente garantiti. Si rimanda brevemente, a scopo riflessivo, agli articoli 2 della Costituzione, secondo il quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" (*ex. art. 2 Cost.*), e all'articolo 32, il quale sancisce che la salute è tutelata dalla Repubblica in quanto diritto fondamentale (*ex. art. 32 Cost.*). A partire dall'analisi dei summenzionati articoli, si può pacificamente sostenere che il bene giuridico protetto nel caso di danno biologico è costituito dal diritto alla salute.

Una più puntuale definizione del danno non patrimoniale è contenuta all'interno del decreto legislativo n. 209 del 2005, il quale all'art. 138 prevede che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito". Analogamente, nella sentenza n. 184 della Corte di Cassazione del 1986 il concetto di danno biologico di natura psichica viene definito come "lesione all'integrità psico-fisica della persona". Ciò chiarifica la decisione di includere

il danno psichico in quello biologico. Il danno morale, d'altra parte, viene definito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 233/2003, come “transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima”.

Per come è tradizionalmente concepito, il danno esistenziale pone non poche problematiche a livello normativo ed è tutt'ora oggetto di contrastanti critiche. Dunque, il danno esistenziale rappresenta una lesione ai valori di un individuo, peggiorandone così la qualità della vita. Come detto in precedenza, a differenza del danno biologico non si tratta di un danno alla salute. Esso è ulteriormente contrapposto al danno morale in quanto quest'ultimo comporta una sofferenza interiore, mentre il danno esistenziale si riflette in difficoltà riscontrate nella quotidianità. Appare chiaro quanto possa risultare complesso da parte di un giudice comprendere quali eventi lesivi possano essere ricondotti ad un danno esistenziale.

Pertanto, data la difficoltà della materia il legislatore, aderendo ad una interpretazione restrittiva, ha previsto all'art. 2059 c.c. che, affinché un danno non patrimoniale possa essere risarcibile, esso deve rientrare fra le ipotesi determinate dalla legge. Alla luce di tale questione, le Sezioni Unite hanno considerevolmente proceduto a specificare che l'art. 2059 c.c. non possa essere considerato isolatamente, ma debba essere necessariamente letto in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. (menzionato all'inizio del presente paragrafo), disciplinando, a sua volta, il danno esistenziale, specificando, in aggiunta, che il risarcimento di questo possa avvenire ogni qualvolta si verifichi la lesione di un diritto inviolabile della persona, “un'ingiustizia costituzionalmente qualificata” (Cass. civ., Sez. X, Sentenza n. 26972/2008).

### **2.1.2 Risarcimento del danno**

Collegandosi brevemente al paragrafo precedente, in ultima analisi, il risarcimento del danno non patrimoniale è ammissibile, come in precedenza affermato, nel caso in cui si veda

leso un diritto costituzionalmente garantito alla persona, ai sensi dell'art. 2059 c.c., secondo il quale “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Inoltre, a partire dall'art. 185 c.p., il quale prevede che *“ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”*, la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale hanno ritenuto necessario adottare un'interpretazione estensiva della norma, prevedendo, quindi, che la sua risarcibilità, fino ad allora ridotta alla sola ipotesi di danno da reato (Spadoni, 2021), possa contemplare anche altre ipotesi. Conseguentemente, di particolare rilievo sono le sentenze pronunciate dall'anno 2003. Più precisamente, si propone la sentenza n. 8828 (Cass. civ., Sez. III n. 8828/2003):

*“Ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica [...] venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegue sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. [...] D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, [...] anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”.*

Inoltre, affinché un danno possa essere risarcibile deve soddisfare i requisiti di “gravità della lesione” e di ‘serietà del “danno”. I sopra detti criteri prevedono una soglia minima di offensività, superata la quale il pregiudizio diviene “tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”.

### 2.1.3 Quantificazione del danno

Per definizione, il danno non patrimoniale, per essere definito tale, non è riconducibile ad un danno economico, bensì a un danno alla persona, sia esso di natura fisica o psichica, ossia strettamente legato alla qualità della vita. Assodato che tali danni possono essere risarciti solo nei casi sanciti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c., conseguenza diretta è la responsabilità che grava sull'interprete qualora essi ledano i diritti costituzionalmente garantiti. A differenza dei danni patrimoniali che sono di facile quantificazione monetaria, i danni non patrimoniali richiedono un'attività di conversione che interessa sia la fase della valutazione dell'*an* ("se"), sia del *quantum* ("quanto").

In mancanza, quindi, di strumenti univoci utilizzabili ai fini della quantificazione della gravità dei danni non patrimoniali sulla qualità della vita, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha proposto delle valide *"Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona"*. Il criterio di quantificazione del danno sviluppato dagli psicologici prevede la predisposizione di differenti fasce di gravità, ognuna con specifiche percentuali: dal danno lieve al danno gravissimo. Tale metodo di basa sulle *"Guides to Evaluation and Permanent Impairment"* dell'American Medical Association (AMA), sesta edizione (Rondinelli et al., 2021).

- Danno lieve (6- 15%): lieve alterazione dell'assetto psicologico, delle relazioni familiari- affettive e delle attività realizzatrici.
- Danno moderato (16-30%): moderata alterazione dell'assetto psicologico, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici.
- Danno medio (31-50%): media alterazione dell'assetto psicologico, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici
- Danno grave (51-75%): grave alterazione dell'assetto psicologico e della personalità, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici
- Danno gravissimo: (76-100%): gravissima alterazione dell'assetto psicologico e della personalità, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici

Attraverso il lavoro del Consulente Tecnico d'Ufficio è possibile valutare i danni nel modo il più possibile preciso e chiaro. Il processo diagnostico si avvale di molteplici e differenti strumenti che consentono di quantificare la gravità registrata dai danni alla persona, quali i colloqui e i test psicologici. Suddetto processo verrà approfondito successivamente, trattando nello specifico della perizia psicologica. L'intento del presente paragrafo era di permettere di evidenziare le difficoltà che derivano da questo tipo di valutazione peritale e di enfatizzare la necessità di avvalersi di plurimi sistemi di analisi e strumenti diagnostici, non risultando sufficiente l'adozione di uno solo di essi data la complessità della materia.

## **2.2 Conseguenze psicosociali causate da danni ambientali**

La rigorosa individuazione di tutti i danni a livello psichico e sociale che si riverberano su un individuo a seguito di un disastro ambientale è un intento pressoché irrealizzabile, a causa della natura multiforme e multifattoriale di ogni singolo evento, di ciascun individuo e dell'interazione tra questi. I fattori che intervengono in un contesto emergenziale sono difficilmente riconducibili a poche categorie e la responsabilità caratteristica delle vittime dà avvio ad una serie di processi e reazioni, interne ed esterne all'individuo, difficilmente prevedibili. L'effetto che i disastri hanno sull'individuo, sia a livello fisico che psicologico, dipendono, perciò, da una moltitudine di fattori, come le caratteristiche dell'evento, le risorse della vittima e le sue risposte al trauma e il contesto socioculturale in cui vive. In letteratura si possono trovare abbondanti studi che esemplificano il processo di adattamento dopo un evento avverso e di come, quando questo processo di adattamento non avviene, alcuni individui affrontino, bensì, conseguenze negative riconducibili a tre categorie (Pietrantonio & Prati, 2009):

1. Disturbi psicopatologici e psichiatrici
2. Stato di distress psicologico non classificabile in nessun disturbo
3. Comportamenti rilevanti per la salute

All'interno della categoria dei disturbi psicopatologici e psichiatrici, si rinviene il disturbo da stress acuto oppure il disturbo depressivo maggiore. Tuttavia, il più conosciuto e studiato, probabilmente anche il più problematico, è il disturbo da stress posttraumatico (DPTS). Il DPTS è considerato come una “reazione normale che continua per un periodo di tempo prolungato, ben oltre la sua utilità” (Van der Kolk et al., 2005, p. 92). Inoltre, a lungo si è ritenuto che la sopraindicata reazione normale fosse causata da situazioni anormali. Tali definizioni sono state a lungo criticate e, talvolta, smentite da studi più recenti, i quali hanno dimostrato che si può sviluppare un DPTS anche a seguito di eventi di minore intensità, eventi comuni, sostenendo la non “normalità” di tale disturbo (Van der Kolk et al., 2005), non ricollegandolo al solo ambito della guerra.

La problematicità di tale disturbo deriva dal fatto che spesso è stato considerato una reazione comune a seguito di eventi traumatici importanti. Ciononostante, il National Vietnam Veterans Readjustment Study (Studio Nazionale sul Riadattamento dei Veterani del Vietnam; Kulka et al., 1990) ha rivelato che appena al 15,2% dei soldati arruolati in Vietnam è stato diagnosticato il DPTS. Infatti, secondo McFarlane (1984) i disturbi mentali “non dovrebbero essere considerati come la reazione che ci si deve aspettare dagli eventi drammatici della vita come i disastri”.

D'altra parte, non tutte le reazioni ad eventi traumatici si possono ricondurre a malattie psichiche. Molto più comunemente, dopo un disastro o un trauma le vittime fanno esperienza di emozioni negative, le quali non sono riconducibili a disturbi psicologici, quali la tristezza, l'ansia, la rabbia, l'irritabilità, il ritiro sociale, e così via (Van de Eyde & Veno, 1999.). Pertanto, in risposta ad uno stressor – un fattore che attiva una reazione di stress – nell'individuo si attivano emozioni e comportamenti che incidono negativamente sulla qualità di vita della persona e del suo contesto sociale, producendo generale *distress*, opposto all'*eustress*, lo “stress buono” (Zamperini & Menegatto, 2021).

Al centro di numerosi studi si collocano le componenti più strettamente biologiche legate allo stress e ciò è dovuto all'importanza assunta nel processo di adattamento dell'individuo. Infatti, in risposta ad una minaccia, si attiva una particolare via neuroendocrina, l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, la quale determina il rilascio dell'ormone corticotropina (CRH), essenziale all'adattamento cerebrale allo stress (Di Nuovo, 2017). L'appena riportato processo fisiologico risulta, quindi, molto complesso e prevede la cooperazione di svariate componenti biologiche che regolano l'attività cerebrale. Tuttavia, il fattore discriminante tra l'aumento o la diminuzione dei livelli di stress è rappresentato in grandissima parte dalla percezione del supporto sociale e dalla resilienza dell'individuo (Ozbay et al., 2008).

Quando lo stress diventa disadattivo non è più, quindi, funzionale alla sopravvivenza dell'organismo. I meccanismi di risposta che si attivano, come precedentemente appurato, sono molteplici e dipendono da diversi fattori, interni e/o esterni all'individuo, di natura psichica e/o fisiologica. I meccanismi di risposta allo stress che gli individui utilizzano per affrontare un trauma spesso comprendono comportamenti che mettono a rischio la salute. Tra i più comuni vi è l'abuso di sostanze, l'aumento del consumo di tabacco, i comportamenti sessuali rischiosi (Schiff et al., 2007). In aggiunta, a causa dello stress, ansia, depressione, paura, tra la popolazione affetta da disastri l'ideazione suicidaria è molta alta, in particolare tra le donne (Karimi et al., 2022).

Oltre ai comportamenti sopracitati, gli individui mettono in atto particolari e personali strategie per far fronte ad un trauma. Le strategie di coping – ciascun adattamento messo in atto per ridurre l'impatto negativo dello stress (Simonelli & Simonelli, 2010) –, come ad esempio l'umorismo, risultano essere funzionali per ridurre sintomi di intrusione, di iperattivazione e di evitamento, sintomi distintivi del DPTS (Tettamanzi & Sbattella, 2011).

Una delle modalità attraverso cui far fronte ad un evento traumatico è rappresentata dalla formulazione di richiesta di riconoscimento (e risarcimento) dei responsabili dei danni e

della propria sofferenza da parte dello Stato. I lunghi – spesso fallimentari e, talvolta, poco soddisfacenti – processi giuridici non fanno che incrementare la frustrazione e lo stress insita nelle vittime. Infatti, il “patto fiduciario” con le istituzioni è “un desiderio e una necessità per ristabilire un senso di agio e sicurezza” (Zamperini & Menegatto, 2021, p. 176).

### **2.2.1 Il danno da *metus*: la paura di ammalarsi**

Di particolare rilevanza nel caso di disastri, soprattutto tecnologici, è il cosiddetto “danno da *metus*”, ovvero il “danno da pericolo”. Per la prima volta è stato riconosciuto in Italia, a seguito del “caso Seveso” del 1976, con la sentenza n. 2515 del 21 febbraio 2002 nella quale le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate sulla risarcibilità del danno da pericolo. La svolta epocale relativa alla questione sopra esposta è avvenuta nel momento in cui si è finalmente riconosciuto alle vittime di turbamenti psichici causati dall’esposizione a sostanze inquinanti il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di una lesione all’integrità psicofisica (Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n. 2515/2002).

La paura di ammalarsi scaturita a seguito di un disastro può diventare talmente incisiva da influenzare ogni aspetto della vita quotidiana delle vittime. L’incertezza causata dal tragico evento può riguardare la salute mentale e fisica, la stabilità economica, l’ambiente lavorativo, il proprio contesto sociale, ogni aspetto della vita è pervaso da sentimenti di paura e angoscia. Nel caso dei disastri tecnologici la costante paura di ammalarsi “ruba” le speranze riposte nel futuro. Per questo motivo, è necessario che le istituzioni, incaricate di proteggere la salute della comunità, mostrino attivo interesse nel cercare di salvaguardare sentimenti di benessere e sicurezza dei cittadini ricostruendo il già citato “patto fiduciario” (Zamperini & Menegatto, 2021).

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24217 del 13 ottobre 2017 rappresenta un grande passo verso lo scopo prefissato. Tale sentenza, infatti, ha fornito i criteri per

comprendere quando è possibile risarcire il danno da pericolo. L'importanza di tale atto in senso giuridico risiede nell'aver riconosciuto l'incisività del danno in questione, "la gravità esistenziale che esso comporta e l'invalidità emotiva che ne consegue" (Donatello, 2019, p. 1). La pronuncia della Cassazione riconosce, quindi, un risarcimento del danno causato dal pericolo di ammalarsi. Sarà comunque necessario dimostrare il nesso di causalità sussistente tra l'elemento oggettivo – come la presenza di placche pleuriche nel caso dei danni causati dall'amianto – e l'aumento del rischio di contrarre una patologia correlata (Dimola & Bergamini, 2018). Nonostante ciò, le vittime che hanno finora ottenuto un risarcimento ne hanno criticato la natura modesta.

## **2.2.2 Gli effetti nei rapporti familiari e comunitari**

Appare chiaro come un evento potenzialmente traumatico, quanto un disastro, abbia effetti non solo sul singolo e sulla comunità, ma anche sulle relazioni che intercorrono tra essi. L'impatto che emozioni negative come la paura, lo stress, l'ansia, la continua attivazione dell'organismo, l'ipervigilanza, il senso di vulnerabilità e incertezza verso il futuro suscitate da un tale evento, hanno sull'individuo rendono difficoltoso concentrarsi in situazioni di emergenza e, inoltre, indeboliscono e rompono il senso di armonia e il sostegno nelle reti sociali (Tettamanzi & Sbattella, 2011).

A livello familiare, i risultati di una ricerca condotta da Cohan e Cole (2002) hanno rilevato un aumento di nascite, matrimoni e divorzi nelle aree colpite dall'uragano Hugo. Dall'analisi di questi risultati si evince che la percezione della minaccia alla vita induce le persone a prendere decisioni importanti, costrette a rivedere le proprie necessità e i propri scopi di vita (Pietrantoni & prati, 2009).

La conseguenza inevitabile di un evento che colpisce una moltitudine di individui è, quindi, una profonda modificazione dell'intera comunità. Come quest'ultima risponde per

supportare i suoi membri dipende da molti fattori, ad esempio dal livello di distruzione dell'ambiente fisico, la quantità di perdite subite e dalla disponibilità di risorse. In relazione a ciò, quando si parla di resilienza – che, secondo la sua accezione originaria, consiste nella proprietà di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi – di comunità si intende “la traiettoria evolutiva di una collettività nel fronteggiare positivamente eventi sfavorevoli come i disastri che sfidano il proprio ambiente fisico, il proprio tessuto sociale, e la propria economia” (Pietrantonì & Prati, 2009, p. 166).

Nello studio delle conseguenze dei disastri, ambientali e tecnologici, rientrati nell'ambito della psicologia dell'emergenza, è ben noto l'effetto protettivo che il supporto sociale ha sull'individuo. Kaniasty e Norris (2000) hanno elaborato un modello, ovvero il “modello del supporto sociale e di deterioramento”, con il quale sostengono l'importanza di sopraindicato sostegno sociale nella mediazione delle conseguenze psicologiche negative.

In conclusione, un disastro che si riversa sulla comunità incide sull'individuo, sulla sua famiglia, sulla collettività e i danni psicofisiologici sono molto invasivi, non sempre riconoscibili. L'essere umano ha la tendenza a cercare supporto sociale e mette in atto svariate strategie di  *coping*  per attivare un processo di adattamento, eppure, “ciò che è accaduto resta incorporato nella vita della comunità e prende vita una nuova realtà”, come osservato da Van den Eynde e Venio (1999).

### **2.2.3 Casi esemplificativi**

Nel presente paragrafo verranno presentati alcuni casi esemplificati delle risposte degli individui e della comunità di appartenenza dopo un evento catastrofico, sia naturale che tecnologico, che ha segnato la storia del nostro Paese. A seguito di una breve descrizione del disastro in questione, il focus verrà posto sul rapporto con le istituzioni e le richieste di riconoscimento e risarcimento dei danni provocati.

Uno dei disastri più devastanti nella storia dell'Italia è accaduto a Seveso nel 1976, quando dalla fabbrica di cosmetici Icmesa si è diffusa una nube di diossina contaminando le aree circostanti di Tcdd (tetracloro-dibenzodiossina), talmente tossica che chi viene esposto è a rischio di tumori, problemi al fegato e ai reni, al sistema cardiocircolatorio e nervoso.

A quarant'anni dall'accaduto sono state condotte delle interviste alle vittime:

“l'incertezza, la mancanza di informazioni, generavano paura. Della diossina non si conoscevano gli effetti. C'era paura di quel che sarebbe successo, paura dell'irreparabile. I telegiornali parlavano di casa tua, ma tu non ti riconoscevi in quel che ascoltavi. Molti dicevano: sarà come le altre volte, passerà. Però i danni sulla pelle dei bambini si vedevano, e nei mesi successivi sarebbe arrivata la cloracne, come reazione all'intossicazione da diossina. Il nome di Seveso, il nostro paese, faceva il giro del mondo. Quell'anno l'albergo di Igea Marina, dove andavamo sempre in vacanza coi nonni, ci fece sapere che non ci volevano. Perché eravamo di Seveso” (Ravelli, 2016, p. 1).

Dalle testimonianze emerge come le persone coinvolte non abbiano 'solo' subito danni visibili, all'organismo, ma i danni vanno ben oltre: terrore di cosa sarebbe successo e condanna a subire discriminazione da parte di tutta la comunità.

Grazie al disastro in questione, come precedentemente proferito, è stato introdotto il “danno da *metus*” e mediante tale riconoscimento, e dopo diversi ricorsi, le vittime hanno potuto ottenere un risarcimento, anche se in molti ne hanno criticato la scarsità. Nonostante la drammaticità di tale evento, i processi hanno introdotto nuove normative essenziali per tutelare l'ambiente e sempre maggiore consapevolezza del rischio e dei danni provocati.

Di particolare rilevanza, tra i danni creati sempre dalla diossina Tcdd, dato che la tossicità ha influito anche sulla fertilità e ha causato gravi problemi al feto di donne incinte, è stata la lotta di alcune queste donne che, rischiando la loro vita e quella dei figli, sono riuscite ad ottenere la possibilità di ricorrere all'aborto terapeutico, ovvero l'interruzione volontaria di gravidanza. Anche in questo caso il danno morale che è stato provocato è evidente, soprattutto

perché “molte di esse [donne incinte] dovettero affrontare esperienze umanamente degradanti, acuite da un sistema sanitario e sociale di riferimento ideologicamente ostile alla loro scelta” (Traverso, 2021).

Mentre il disastro di Seveso è riconducibile ad un unico incidente avvenuto all'interno dello stabilimento, le problematiche insorte, e mai prima conosciute, relative ai danni causati dall'amianto nella produzione Eternit si sono amplificati nel corso dei successivi decenni. In breve, Eternit è sia il nome del cemento-amianto e del fibrocemento, brevettato nel 1901 in Austria, sia dell'azienda belga che ha iniziato a produrlo. In Italia, Eternit divenne presto un'importante holding con sede a Genova, composta da quattro società con stabilimenti a Casale Monferrato e Cavagnolo, Bagnoli, Rubiera e Siracusa. Dagli anni Cinquanta iniziarono a verificarsi diverse morti per patologie respiratorie tra gli operai e successivamente anche tra gli abitanti nelle zone limitrofe (Osservatorio Nazionale Amianto, 2022). Secondo l'OMS muoiono ogni circa 10'000 persone a causa di una patologia asbesto correlate. Il lungo e difficoltoso processo per il risarcimento dei danni venne definito un “maxi-processo”. Difatti, nel 2009 è iniziato il processo e nel 2012 il Tribunale di Torino ha condannato alla pena di 16 anni gli imputati Stephan Schmidheiny, proprietario di Eternit, e Louis De Cartier De Marchienne, uno dei principali azionisti, per i delitti ai sensi dell'articolo 434 c.p. (disastro innominato doloso) e dell'articolo 437 c.p. (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro). Tuttavia, nel 2014 la Corte di cassazione ha annullato le condanne in forza della prescrizione.

Passando dall'aria, un altro dei più grandi disastri della storia riguarda, invece, l'acqua. Le province di Vicenza, Verona e Padova hanno subito un devastante inquinamento delle acque, nelle quali si sono rilevati alti livelli di contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas). Il danno causato dal rilascio di tali sostanze è stato diffuso dallo stabilimento chimico Miteni S.p.a, individuato a seguito di una ricerca commissionata nel 2011 dal Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). La grande preoccupazione verso tale contaminazione deriva dal fatto che i Pfas sono stati identificati come possibile causa di diverse patologie come ipertensione arteriosa indotta dalla gravidanza, colite ulcerosa, ipercolesterolemia, alterazioni funzionali della tiroide, aumento degli enzimi di citolisi epatica, riduzione immunitaria alle vaccinazioni sia negli adulti che nei bambini e basso peso alla nascita, nonché rischio cancerogeno ai testicoli e ai reni, dati accertati dalla ricognizione effettuata dal Sistema Epidemiologico Regionale nel 2016.

Anche in questo caso i cittadini coinvolti hanno denunciato i responsabili per ottenere il riconoscimento ed eventualmente un risarcimento, tuttavia, i processi sono attualmente in corso. Dato che un modo molto efficace per farsi sentire è si è sempre rivelato nel corso della storia creare un grande gruppo e ‘alzare la voce’, le vittime hanno dato vita ad un movimento di protesta ambientalista denominato “Mamme NoPfas”. La scelta del nome “attinge al registro simbolico della genitorialità per presentarsi alla comunità con un chiaro messaggio che ne legittima l’impegno e la protesta” (Zamperini & Menegatto, 2021, p. 178).

Infine, come ultimo caso esemplificativo, verrà presentato un disastro del tutto diverso, trattandosi di un disastro industriale, un’inondazione, invece che di sostanze tossiche nell’aria o nell’acqua. La sera del 9 ottobre 1963 morirono 1917 persone a causa di una frana che dal Monte Toc crollò sul bacino creato dalla diga del Vajont. Le cause della tragedia sono state poi attribuite ai progettisti e dirigenti della Società Adriatica Di Elettricità (SADE). I processi sono stati estremamente lunghi e complessi, tant’è che si sono conclusi solo nel 2000, trentasette anni dopo il disastro e ventinove dopo l’inizio dei procedimenti civili. In questo frangente, i corresponsabili, ovvero Stato, Enel e Montedison, firmano l’accordo risolutivo, accettando di risarcire i comuni danneggiati (tra i principali Erto, Casso e Lavarone), dividendosi i 99 miliardi di lire di danni. Oltre a diverse diagnosi di disturbo post-traumatico da stress e disturbo depressivo maggiore (Favaro et al., 2004), il disastro del Vajont può essere considerato un

trauma ripetuto. Da successive analisi, è emersa la gravità di una moltitudine di fattori che si sono sommati ai danni subiti dalle vittime, in particolare ai sopravvissuti: la prevedibilità di tale evento non è stata vagliata da chi ne avrebbe avuto la responsabilità, il ritrovamento nei mesi successivi dei cadaveri e l'impossibilità di riconoscerli, il mancato aiuto psicologico, le vicende processuali prolungate per decenni (Zaetta et al., 2007).

L'obiettivo di riportare l'attenzione su questi quattro casi è quello di mostrare non solo la difficoltà di ottenere il legittimo riconoscimento e risarcimento a livello giuridico, ma anche, e soprattutto, evidenziare le ripercussioni che tali processi hanno avuto sulle vittime. Ogni disastro cagiona svariati danni, frutto di fattori differenti, per quanto, talvolta, accade che essi continuino ad aumentare (come in questi casi parlando di discriminazione, disinteresse e deresponsabilizzazione) protrando, di conseguenza, "violenza dopo la violenza" (Zamperini & Menegatto, 2016).

### **2.3 La perizia psicologica**

In base al Codice di procedura civile (*ex. art. 61 c.p.c.*), il giudice può farsi assistere, durante il processo, da uno o più consulenti con specifica competenza tecnica e iscritti all'albo della disciplina di interesse (*ex. art. 61 c.p.c.*). Uno psicologo che lavora in ambito giuridico, nel ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), viene incaricato, come precedentemente accennato, di occuparsi della valutazione dei danni non patrimoniali, essendo questi non quantificabili, ma risarcibili. La perizia, anche detta consulenza tecnica (di parte o d'ufficio), viene richiesta nel momento in cui al giudice, in un processo, manca una conoscenza approfondita e competenza tecnica rispetto ad un certo argomento. Una prova peritale (si evidenzia che si tratta di una "prova" e non di una semplice "consulenza"), viene fornita da un esperto della materia in esame, il quale dovrà: a) svolgere indagini per acquisire elementi

probatori, b) interpretare i predetti elementi probatori, c) valutare i dati acquisiti; egli può essere affiancato dai consulenti di parte.

Nonostante i due termini vengano spesso ritenuti interscambiabili, la “prova” è il risultato dell’impiego di “mezzi di prova”. Questi ultimi, possono essere presi in esame in simultaneità così da costituire, quindi, una “prova” che possa essere utile al giudice per stabilire l’attendibilità e oggettività di un avvenimento. Difatti, la perizia è un mezzo di prova e l’art. 220 del Codice di procedura penale ne stabilisce l’applicazione. Il decreto del 1988, n. 477, del già menzionato articolo 220 c.p.p. (Oggetto della perizia) stabilisce che “la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quando previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”. Il comma 2 di suddetto articolo pone i limiti entro cui è possibile effettuare una perizia psicologica. Tale divieto si è rivelato problematico e, per questo motivo, è oggetto di numerose critiche, le quali verranno esposte successivamente nel presente elaborato.

In ultima analisi, alla base dell’attività peritale risiede la formula giuridica “*Iudex peritus peritorum*”, la quale stabilisce l’autonomia valutativa preposta al giudice. Pertanto, il “perito dei periti” non sottostà ad altri esperti, ma ha totale libertà decisionale. Tuttavia, la formula appena citata può avere diverse interpretazioni, può essere declinata in modi differenti a seconda delle persone, creando così dubbi e ambiguità, dando luogo a quello che viene definito il “paradosso della perizia” (Carlizzi, 2017).

### 2.3.1 L'iter peritale

L'elaborazione di una perizia passa attraverso alcuni *step*, dalla nomina del perito alla conclusione dell'incarico. Difatti, nel presente paragrafo verranno esaminati brevemente tali passi in ambito penale, presentando in concomitanza i commi d'interesse dei tredici articoli dedicati all'attività peritale, includendo l'articolo 220 c.p.p. (oggetto della perizia) del quale si è trattato nel paragrafo precedente.

Gli articoli 221 a 223 c.p.p. sanciscono come un esperto può diventare un perito e chi non può assumere tale ruolo.

#### **Art. 221. Nomina del perito**

- 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.*
- 2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.*
- 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo.*

In sostanza, per ricoprire il ruolo di Consulente Tecnico bisogna essere nominati dal giudice, il quale sceglie l'esperto attingendo dagli appositi albi, oppure predilige una persona che possiede una specifica competenza. D'altra parte, gli artt. 222 e 223 c.p.p. regolamentano quando un individuo non può fare il perito, per assenza di requisiti o a causa di conflitti d'interesse (Sammicheli, 2019). Più in particolare, non può assumere tale ruolo chi è limitato da problemi di natura mentale, chi è stato escluso dalla pratica della propria professione, chi non può testimoniare (casi di incapacità) e chi ha già assunto il ruolo di consulente nel medesimo processo (casi di incompatibilità); in aggiunta, se è presente un motivo di astensione il perito è obbligato a dichiararlo (a differenza del giudice che, ai sensi dell'art. 36 c.p.p., deve astenersi), così che si possa valutare la sua 'ricusazione'.

## **Art. 222. Incapacità e incompatibilità del perito**

*1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:*

- a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità mentale;*
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici, ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;*
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;*
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;*
- e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.*

## **Art. 223. Astensione e ricusazione del perito**

*1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.*

*2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.*

Il comma 1 dell'articolo 224 c.p.p. tratta dell'“ordinanza motivata”, ovvero l'atto con cui il giudice dispone la nomina del perito, specificando i limiti dell'attività peritale. A partire da tale momento il perito avrà l'onere di svolgere le indagini, in ossequio alle indicazioni formulate dall'autorità giudiziaria, entrando formalmente all'interno del processo giudiziario quale Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU).

## **Art. 224. Provvedimenti del giudice**

*1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.*

Il successivo articolo disciplina la nomina del Consulente Tecnico di Parte (CTP), anche a spese dello Stato per i non abbienti. Brevemente, mentre il Consulente Tecnico d'Ufficio ricopre la figura di perito affiancando il giudice, il CTP affianca il CTU ed è nominato da una delle parti coinvolte nel processo. Come previsto dall'articolo 225, i consulenti tecnici di parte non possono superare in numero i periti, sancendo il diritto alla “parità delle armi”.

## **Art. 225. Nomina del consulente tecnico**

*1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.*

*2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.*

A questo punto, viene indetta un'udienza detta "udienza di conferimento dell'incarico", la quale ha l'obiettivo, appunto, di assegnare l'incarico al perito. L'esperto deve, quindi, recarsi in tribunale e formulare il giuramento (comma 1), mentre il giudice formula il quesito in questione. Il quesito del giudice, quindi la domanda che egli pone al perito, rappresenta "lo specifico punto di contatto tra il mondo del diritto e quello della scienza" (Sammicheli, 2019, p. 137). Si ritiene necessario chiarire che tali quesiti non hanno delle norme di riferimento, sono, invece, specifici per ogni caso. Ciò ha dato vita a molti disaccordi e altrettante incomprensioni di linguaggio tra gli psicologi e i giuristi.

#### **Art. 226. Conferimento dell'incarico**

*1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali»*

*2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.*

L'articolo 227 c.p.p. rappresenta il passo precedente l'inizio del lavoro vero e proprio del perito. Tale articolo enfatizza i principi di oralità e immediatezza, i quali sono quasi sempre impraticabili in ambito psicologico. Per questo motivo, il perito può chiedere una proroga, fino ad un massimo di sei mesi, così da avere il tempo necessario a procedere con le eventuali verifiche per ottenere le risposte ai quesiti in questione. In aggiunta, l'esperto può farsi accompagnare da un elaborato scritto, il quale, tuttavia, non può sostituire l'esposizione in forma orale che è indispensabile (Gaito, 2012).

#### **Art. 227. Relazione peritale**

*1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.*

2. *Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.*
3. *Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.*
4. *Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato [...] anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.*
5. *Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.*

Finalmente, il Codice penale disciplina l'inizio dell'attività del perito. L'esperto è quindi autorizzato dal giudice ad accedere a tutti gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo necessario al processo, sempre al fine di rispondere al quesito posto dal giudice. Inoltre, il perito può servirsi di collaboratori di sua fiducia e "chiedere notizie all'imputato". In questo caso, si ritiene necessario evidenziare che non si tratta di condurre colloqui clinici, ma semplicemente di raccogliere le informazioni essenziali. Per quanto riguarda l'art. 229 c.p.p. (comunicazioni relative alle operazioni peritali), il perito deve fornire il giorno, la data e il luogo in cui svolgerà le operazioni peritali così le parti possano usufruire del loro diritto ad assistere e controllarne il lavoro.

#### **Art. 228. Attività del perito**

1. *Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.*
2. *Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.*
3. *Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.*
4. *Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.*

In riferimento ai consulenti tecnici di parte, l'art. 230 c.p.p. regola l'attività dei consulenti quando è stata richiesta una perizia (consulenti endoperitali), mentre l'art. 233 c.p.p. quando essa non è prevista (consulenti extraperitali). La differenza in concreto tra le due figure

risiede nel fatto che i consulenti endoperitali possono partecipare all'attività peritale e consigliare il perito, tuttavia, solo i consulenti extraperitali conducono effettivamente le indagini. I secondi, in aggiunta, possono essere nominati non più di due per ciascuna parte (ex. art. 233 c.p.p., comma 1, “consulenza tecnica fuori dei casi di perizia”).

### **Art. 230. Attività dei consulenti tecnici**

- 1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.*
- 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.*
- 3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.*

Da ultimo, il compenso viene liquidato dal giudice (ex. art. 232 c.p.p., Liquidazione del compenso al perito) e il perito può essere sostituito per una serie di motivi, esplicitati nel testo dell'articolo 231 c.p.p., presentato di seguito:

### **Art. 231. Sostituzione del perito**

- 1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenemente l'incarico affidatogli.*
- 2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. [...]*
- 3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549.*
- 4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricsuzione.*
- 5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.*

Per ulteriore chiarezza, l'iter peritale prevede un momento di chiusura specifico e regolamentato, il quale verrà trattato nel paragrafo finale del presente capitolo, analizzando, appunto, la conclusione e la valutazione dell'elaborato peritale.

### 2.3.2 Gli strumenti clinici di valutazione del danno

Come precedentemente appurato, il ruolo dello psicologo in ambito giuridico interessa la valutazione dei danni non patrimoniali. A tal fine, le due discipline, giuridica e psicologica, devono utilizzare un linguaggio comune e, pertanto, comprensibile. Gli strumenti psicologici consigliati sono il colloquio, il quale viene svolto in maniera diversa da quello clinico, e test psicologici specifici. Precisamente, i colloqui condotti in materia peritale hanno l'obiettivo di ottenere molte informazioni in un tempo ridotto, possono coinvolgere più figure, non solo la vittima, e il *setting* varia da caso a caso (Emili, 2018).

In aggiunta ai colloqui – essi sono, dunque, necessari, ma non sufficienti alla valutazione del trauma –, i test psicologici sono strumenti validi alla formulazione di una diagnosi, arrivando a differenziare tra la fase pre e post-traumatica, distinguendo i fattori organici da quelli psicologici e permettendo di riconoscere tentativi di manipolazione o simulazione dell'individuo (Emili, 2018). Suddetti test (di livello, di personalità, proiettivi e neuropsicologici), valutano “oltre alle eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero, anche gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell'Io, nonché i meccanismi difensivi” (Capri et al., 2012, p. 8).

Relativamente agli strumenti in questione, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha proposto le “Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona” (aggiornamento del 2012), dove viene suggerita una specifica metodologia per l'esame psichico nella consulenza tecnica:

◆ **Osservazione clinica**

◆ **Anamnesi**

- Familiare
- Fisiologica
- Patologica remota
- Patologica prossima

- Psicopatologica
- Lavorativa e scolastica

◆ **Colloqui clinici**

- libero
- tematico
- a contestazione

◆ **Test psicologici**

- Rorschach
- WAIS-R
- MMPI 2
- MCMI
- Test grafici
- Test neuropsicologici

Nella valutazione del danno è di fondamentale importanza la fase di anamnesi poiché il consulente, per accertare e dimostrare la presenza del danno in questione, deve stabilire con molta precisione il nesso di causalità. Infatti, solo attraverso l'analisi dei disturbi o compromissioni precedenti l'evento potenzialmente traumatico è possibile, per il CTU in questo caso, verificare l'esistenza di concause e, quindi, stimare le conseguenze dell'evento.

Bisogna specificare che i sopramenzionati strumenti, volti alla valutazione delle varie tipologie di danno alla persona, come il danno da lutto, il danno alla sfera sessuale, il danno da mobbing, il danno sfera sessuale, per citarne alcuni, devono essere selezionati dai consulenti a seconda del caso. Quindi, a seguito di un'approfondita osservazione clinica e un'anamnesi precisa, l'esperto determina il tipo di colloquio clinico (libero, tematico o a contestazione) e i test psicologici da utilizzare (come Rorschach, WAIS-R o MMPI) in base alle proprie considerazioni sul danno e sul danneggiato.

Una volta terminata questa fase di analisi, il perito, quale ausiliario del giudice, procede alla stesura di un report che sintetizzi i dati e le informazioni raccolte che permettono di rispondere ai quesiti posti in fase iniziale dall'autorità giudiziaria. La relazione conclusiva verrà presentata al giudice, il quale, si rammenta, mantiene totale autonomia valutativa (in quanto *peritus peritorum*), prendendo in esame il lavoro peritale come prova legale solo ove lo ritenga attendibile. Tuttavia, l'utilizzo degli strumenti sopracitati in ambito giuridico è limitato dalla normativa vigente, attraverso il sancito divieto di perizia, il quale verrà trattato nel prossimo paragrafo.

### 2.3.3 La problematica del divieto di perizia psicologica

L'inclusione della psicologia nella disciplina giuridica ha da sempre trovato non pochi ostacoli dovuti alla diffidenza verso le valutazioni sulla personalità dell'imputato e la mancanza di prove organiche dimostrabili dall'analisi psicologica. Per suddetta ragione, è stato introdotto, ed è tutt'oggi in vigore, il "divieto di perizia psicologica". Pertanto, ai sensi dell'articolo 220 c.p.p. «la perizia è ammessa quando [...]. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche».

La maggioranza degli studiosi che hanno analizzato le ragioni di tale divieto si trovano concordi nel riconoscere che i motivi fungono da garanzia processuale. Innanzitutto, soggetto a perizia psicologica, l'imputato, senza una tutela, rischia ammissioni di colpa non volute compromettendo la propria libertà morale (Eramo, 2007). D'altra parte, la perizia psicologica mette il giudice, e gli esperti inclusi nel processo, nella condizione di valutare il danno o reato anche sulla base di considerazioni sul carattere, il temperamento, la personalità dell'imputato, influenzando di conseguenza il *modus iudicandi* (Adorno, 2010).

Sintetizzando, il comma secondo dell'art. 220 c.p.p. esplicita che la perizia è ammessa in sede di "esecuzione della pena o della misura di sicurezza", ma non durante le indagini e l'acquisizione dei dati. La Corte costituzionale si è espressa in merito nel 2006, sostenendo che il divieto opera "a garanzia dell'imputato al fine di sottrarlo ad indagini psicologiche da cui potrebbero trarsi elementi confessori ovvero comunque attinenti alla sua responsabilità al di fuori delle garanzie difensive e degli strumenti di acquisizione della prova previsti dal c.p.p." (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 30402/2006.). In questo modo, la perizia non può essere utilizzata per danneggiare l'imputato, il quale vede tutelata la sua libertà di autodeterminazione e la sua capacità di ricordare e valutare i fatti (Cfr. art. 188 c.p.p.).

Ebbene, una volta elencati gli elementi a favore del divieto di perizia psicologica, si può desumere che la problematica ad esso riconnesso costituisca un equivoco di natura semantica.

Difatti, la personalità, come viene definita da Galimberti in “*Enciclopedia di psicologia*” (1999), è “l'insieme di caratteristiche psichiche e modalità di comportamento che, nella loro integrazione, costituiscono il nucleo irriducibile di un individuo che rimane tale nella molteplicità e diversità delle situazioni ambientali in cui si esprime e si trova a operare”. In ambito psicologico, a differenza del senso comune, i tratti di personalità sono stabili e costanti nel tempo. Diversamente, in ambito giuridico si ritiene, erroneamente, che le malattie mentali siano molto distanti dai disturbi di personalità, ai quali non viene conferita il giusto livello di gravità (Sammicheli, 2019).

A titolo esemplificativo, si menziona un caso concreto, la cosiddetta sentenza Franzoni, nella quale è stato escluso il vizio parziale di mente, ovvero un'infermità che diminuisce la capacità di intendere o di volere secondo l'art. 89 del Codice penale. Tale esclusione è stata giustificata sostenendo che il disturbo paranoideo, del quale era affetto l'imputato, non rientrasse tra le “infermità” accettabili. Così facendo, i disturbi della personalità sono stati considerati a priori al di fuori delle patologie cliniche (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 31456/2008). L'equivoco appena riportato ha causato l'annullamento con rinvio della sentenza da parte della Corte di cassazione.

In ultimo, ancora oggi molti esperti criticano il ruolo marginale attribuito agli psicologi e agli psichiatri in materia giuridica e disapprovano l'impedimento posto all'utilizzo degli strumenti caratteristici della propria disciplina (Andreoli, 1999).

### **2.3.4 Conclusione e valutazione dell'elaborato peritale**

A conclusione dell'*iter* peritale, viene indetta un'udienza, nella quale il perito (ossia il consulente tecnico) viene chiamato in aula a esporre la relazione già depositata. Suddetta

udienza viene stabilita nel momento in cui il perito presta giuramento, al conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 226 c.p.p. Poiché i processi penali si fondano sul principio dell'oralità, l'esperto viene interrogato come se fosse un testimone, anche se ha comunque la possibilità di consultare e presentare i documenti, dati e altro materiale scientifico. L'articolo di riferimento in questa circostanza è il 501 c.p.p.:

### **Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici**

- 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.*
- 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.*

Il modo in cui viene strutturata l'udienza conclusiva ha mosso due importanti critiche, le quali vengono espone da Sammicheli in "La perizia psicologica" (2019). La prima riguarda l'utilizzo di una deposizione orale per questioni scientifiche complesse, le quali, infatti, "non sono compatibili con l'oralità dell'udienza". La seconda interessa la contraddizione nata dal porre domande in sede dell'udienza finale su dati scientifici da chi ha richiesto l'ausilio di un esperto proprio perché ha poca conoscenza in materia.

Per quanto riguarda la valutazione della perizia, il giudice, in quanto *peritus peritorum*, "ha la possibilità di scegliere, tra le varie tesi prospettate da differenti periti e consulenti tecnici d'ufficio, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata, e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti" (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 16994/2010). Pertanto, solo nel caso in cui il giudice non supporti le conclusioni peritali egli è tenuto a fornire le motivazioni del suo disaccordo.

## 2.4 I danni ambientali nell'attività peritale

Passata in rassegna la definizione di tutti i tipi di danni non patrimoniali, quindi il danno esistenziale, il danno morale e il danno biologico che include anche il danno psichico, è necessario chiarirne l'applicazione. Questa distinzione, per quanto sia molto rilevante, si pone solamente su un piano descrittivo, come asseriscono le Sezioni Unite con la Sentenza n. 25872 della Corte di Cassazione:

*“Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. 'danno morale soggettivo', inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali”.*

Le sentenze di San Martino, una delle quali sopra citata, hanno principalmente lo scopo di evitare duplicazioni risarcitorie. A tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cosiddetto esistenziale. Non costituisce duplicazione risarcitoria, invece, l'autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (Cass. Civ., Ordinanza n. 24473/2020)”. Infatti, molto spesso le cause di un evento, un trauma e quindi anche di un disastro ambientale, possono venire simultaneamente incluse nella categoria di danno esistenziale, morale e psichico a seconda del caso. Compito del giudice sarà, quindi, di considerare tutte le possibili conseguenze di un fattore lesivo così da conferire il legittimo risarcimento senza, tuttavia, cadere in eccessi (Oliveri, 2021).

In sostanza, dato che il danno ambientale è stato incluso tra i danni non patrimoniali nel 1986 con la Legge n.349, come è stato approfondito nel primo capitolo del presente elaborato, esso è da valutare e quantificare nelle perizie seguendo le linee guida relative ai danni, appunto, non patrimoniali.



## Capitolo 3

### L'accertamento del danno psichico nell'attività peritale: la ricerca

#### 3.1 Obiettivi e domanda di ricerca

Numerose sono le problematiche che si innestano nell'incontro tra la psicologia e il diritto, tanto a livello teorico, quanto, e soprattutto, a livello pratico. Infatti, l'accertamento del danno psichico impone uno sforzo non indifferente ai periti psicologi a causa delle lacune normative che impediscono chiarezza e linearità, di un linguaggio particolarmente tecnico e degli strumenti che vengono utilizzati, i quali sono diversi a seconda che vengano utilizzati dai giuristi o dagli psicologi.

L'obiettivo generale che si pone tale ricerca esplorativa sull'iter procedurale dell'attività peritale, sui singoli strumenti di quantificazione del danno, la loro funzionalità ed efficacia. L'obiettivo specifico è indagare le problematiche derivanti dalla normativa vigente particolarmente lacunosa in ambito peritale, specialmente per quanto riguarda i casi in cui un danno provochi conseguenze avverse ad un gruppo di persone. Di particolare interesse è il modo in cui gli psicologi si confrontano con tali problematiche nello svolgimento del loro lavoro peritale. Al pari, si pone interessante indagare su quelli che si presentano come gli aspetti particolarmente critici, così da comprendere se gli interventi necessari debbano incidere sul piano legislativo oppure strettamente scientifico. A questo scopo, la ricerca ha voluto analizzare l'esperienza personale dei singoli partecipanti in qualità di periti psicologi nello svolgimento dell'attività peritale, così da permettere di riscontrare non solo gli strumenti utilizzati e ritenute

più efficaci, ma anche le varie considerazioni scaturite e relative alla disciplina psicologico-giuridica in sé e alle funzioni che vengono attribuite ai periti psicologi in ambito legale e forense.

Il lavoro di ricerca non si è incentrato primariamente su psicologi che abbiano condotto perizie relative ai danni psichici causati da disastri ambientali, come potrebbe apparire ovvio, per il sol motivo che spesso i danni non patrimoniali (ovvero il danno biologico, e di conseguenza quello psichico, il danno esistenziale e il danno morale) nel concreto sono spesso difficilmente ravvisabili ai fini di una corretta valutazione e quantificazione del danno in sé nell'attività peritale. Il danno ambientale, come è stato approfonditamente analizzato nel primo capitolo del presente elaborato, è stato riconosciuto quale danno non patrimoniale solamente in tempi relativamente recenti (Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 9211/1995) e le interpretazioni giurisprudenziali risultano tutt'ora molteplici e spesso tra loro contrapposte. Quindi, attraverso le sopra riportate analisi, si cercherà di comprendere le operazioni necessarie a condurre perizie riguardanti danni alla persona causati da disastri ambientali sulla base dell'attuale normativa e delle linee-guida formulate.

In conclusione, risulta importante evidenziare gli strumenti che possono essere considerati più affidabili, efficaci e funzionali negli ambiti ritenuti maggiormente critici e individuare le possibili soluzioni a tali difficoltà, in modo da iniziare a comprendere come i danni causati dai disastri ambientali possono essere trattati e valutati. L'aspettativa principale è di individuare i campi più critici e far emergere eventuali strategie volte ad agevolare l'operato degli psicologi nell'attività peritale.

## 3.2 Metodo

### 3.2.1 Partecipanti

Per la presente ricerca esplorativa sono stati coinvolti n. 10 partecipanti per la maggioranza donne, di cui n. 7 femmine e n. 3 maschi, tutti psicologi periti e consulenti. I criteri considerati per il reclutamento sono stati l'abilitazione alla professione di psicologo e l'aver svolto consulenze tecniche di parte o d'ufficio in ambito peritale. Infatti, n. 8 partecipanti sono iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e all'Albo Professionale degli Psicologi del Veneto, n. 2 partecipanti sono iscritti all'Albo Professionale della regione Campania e della regione Toscana. L'età dei partecipanti è compresa tra i 41 e i 69 anni con una media di 51.2 anni ( $ds = 10.96$ ). Tutti i n. 10 partecipanti alla ricerca possiedono la laurea magistrale in psicologia, n. 7 hanno conseguito un master di secondo livello, mentre n. 3 hanno altre specializzazioni.

Il questionario socio-anagrafico prevede domande sull'età, il genere, il titolo di studio, l'anno di iscrizione all'albo professionale, la regione di appartenenza dell'albo professionale, da quanti anni viene praticata la professione, da quanti anni, invece, vengono svolte attività peritali e, infine, il numero delle perizie svolte fino al momento dell'intervista. L'iscrizione all'albo professionale varia dal 1993 al 2009 ( $M = 1998$ ,  $ds = 10.77$ ). Da suddetto questionario è possibile cogliere l'eterogeneità del gruppo dei partecipanti coinvolti. Infatti, gli esperti praticano la professione da 19 fino a 44 anni con una media di 22.9 anni ( $ds = 9.49$ ), mentre gli anni delle attività peritali variano dai 5 ai 26 con una media di 16.1 anni ( $ds = 8.81$ ). Tale variabilità è stata ricercata appositamente in modo da raccogliere esperienze diversificate nel campo nella psicologia giuridica data la continua modifica della disciplina legislativa e il regolare aggiornamento scientifico. Nella Tabella 1 vengono riassunti i dati relativi al questionario socio-anagrafico.

<b>Partecipante n.</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>Età</b>	<b>Titolo di studio</b>	<b>Anno iscr. Albo</b>	<b>Regione albo</b>	<b>Anni professione</b>	<b>Anni attività peritali</b>	<b>N. perizie eseguite</b>
1	1		69	L M	1973	Veneto	44	23	100+
2		1	59	L M	1993	Veneto	29	26	15/20
3		1	45	L M	2005	Veneto	17	10	10
4		1	43	L M	2005	Campania	17	16	30
5		1	54	L S	1994	Veneto	28	26	100
6		1	41	L M	2006	Veneto	16	12	5/6
7	1		42	L S	2009	Veneto	13	5	20
8	1		69	L M	1993	Veneto	29	25	100+
9		1	47	L S	2003	Veneto	19	2	10
10		1	43	L M	2005	Toscana	17	16	100
<b>Media</b>			51.2		1998		22.9	16.1	49.25
<b>Dev. St.</b>			10.96		10.77		9.49	8.81	44.19
<b>Totale</b>	3	7							

**Tabella 1** Caratteristiche del gruppo dei partecipanti

Note: L = Laurea magistrale, M = master, S = Specializzazione.

### 3.2.2 L'intervista semi-strutturata

In letteratura non è stato possibile trovare studi che avessero ad oggetto la materia della presente ricerca, per questo motivo l'intervista semi-strutturata è stata creata *ad hoc* che verrà approfondita in particolar modo nel presente paragrafo. Oltre al consenso informato firmato dai partecipanti, sono stati raccolti i dati necessari a compilare il questionario socio-anagrafico, creato appositamente in base agli scopi della ricerca. I dati sono stati quindi raccolti attraverso un'intervista semi-strutturata. Le domande sono state formulate appositamente per indagare le metodologie utilizzate dai partecipanti nello svolgimento delle perizie e consulenze e per far emergere gli atteggiamenti e le opinioni nei confronti dell'ambito psicologico-giuridico. Le sopraindicate domande sono state adattate in base all'ambito e alle esperienze dei periti.

Trattandosi di una domanda di ricerca scarsamente indagata in letteratura, si è ritenuto ottimale utilizzare un tipo di intervista qualitativa semi-strutturata poiché essendo una ricerca esplorativa è stato permesso far emergere i dati salienti. Le domande si sviluppano attorno dieci macroaree per poi andare ad indagare ulteriori aspetti più specifici in base alle risposte del partecipante. L'intervista è stata condotta non solo basandosi sulle risposte del partecipante, ma anche in virtù dell'attività peritale svolta dallo stesso. Infatti, il lavoro delle consulenze varia conformemente all'ambito, se si tratta di civile o di penale, in base a chi ha richiesto l'ausilio professionale dello psicologo, quindi, se dal giudice o da un avvocato, e anche da altri fattori. Per questo motivo, non tutte le domande più specifiche potevano essere appropriate in tutti i casi. Nella Tabella 2 viene riportata la struttura dell'intervista.

<p><b>1. ITER PERITALE</b></p> <p>Potrebbe descrivere quali passi bisogna seguire perché uno psicologo diventi perito? Come avviene la nomina a perito?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrebbe descrivere come si svolge l'iter peritale?</li> </ul>
<p><b>2. ATTIVITÀ PERITALE</b></p> <p>Lei di quante perizie si è occupato (indicativamente) fino ad oggi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qual era/è l'ambito di tali perizie?</li> <li>• Ve ne erano/sono in materia ambientale?</li> </ul>
<p><b>3. DESTINATARI</b></p> <p>Suddette perizie a chi erano rivolte?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cosa cambia se la perizia condotta è rivolta ad un gruppo di persone/di cittadini o ad una comunità?</li> <li>• Esiste una disciplina legislativa di riferimento? In caso contrario, come si gestisce tale lacuna?</li> <li>• Se si è occupato di una moltitudine di individui, come si è approcciato? Quali sono state le difficoltà maggiori?</li> </ul>
<p><b>4.STRUMENTI</b></p> <p>Quali strumenti possono essere utilizzati durante una perizia?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lei quali di questi utilizza/ha utilizzato?</li> <li>• Quali ritiene siano più utili e affidabili?</li> </ul>
<p><b>5. DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA</b></p> <p>Cos'è il divieto di perizia psicologica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel suo lavoro, ha mai rappresentato un ostacolo?</li> </ul>
<p><b>6. QUANTIFICAZIONE</b></p> <p>Come si procede alla quantificazione del danno psichico?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ci sono delle linee guida da seguire?</li> <li>• Ritiene che siano efficaci alla quantificazione dei danni psichici? In particolare, del danno da <i>metus</i>?</li> <li>• Nel caso in cui sostiene l'inefficacia di tali linee guida, come affronta tale eventualità?</li> </ul>
<p><b>7. RISARCIMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per questo tipo di danni, ritiene adeguati i risarcimenti previsti?</li> </ul>

Una volta accertato il danno, come si ottiene un risarcimento?	
<b>8. DIFFICOLTÀ</b>	
Quale ritiene sia il passaggio più complesso nell'elaborazione della perizia?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quali difficoltà si incontrano maggiormente nel dimostrare la presenza di un danno psicologico?</li> </ul>
<b>9. MODIFICHE</b>	
In base alla sua esperienza, secondo lei cosa sarebbe necessario introdurre o modificare in modo da aiutare i periti a dimostrare la sussistenza del danno?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritiene che il problema maggiore riguardi la normativa vigente o altri aspetti?</li> </ul>
<b>10. CONCLUSIONE</b>	
Una volta conclusa la consulenza, come si procede?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'elaborato finale come viene inviato al giudice in quanto <i>peritus peritorum</i>?</li> <li>• Il suo lavoro risulta, a questo punto, concluso?</li> </ul>

**Tabella 2** Domande dell'intervista semi-strutturata.

La prima domanda riguarda le fasi dell'*iter* peritale, partendo dalla nomina del perito, nei casi di consulenze tecniche sia d'ufficio che di parte. La questione successiva è volta ad indagare più nello specifico l'esperienza personale nell'attività peritale del partecipante. Chiedendo il numero delle consulenze, l'ambito e, successivamente, i destinatari, la persona rievoca anche i lavori meno recenti, avendoli in questo modo accessibili in memoria per le prossime domande. In base alle risposte precedenti, viene domandato anche se le perizie condotte in passato riguardavano un gruppo di persone o una comunità. Viene analizzata la disciplina legislativa di riferimento, le differenze e le difficoltà, e, soprattutto, come viene affrontata tale circostanza. Attenzione particolare viene posta anche verso gli strumenti utilizzati, investigandone i vantaggi e i possibili limiti. La macroarea numero 5, sul divieto di perizia psicologica, viene indagata tenendo conto del fatto che è relativa esclusivamente all'ambito penale; di conseguenza, viene approfondita con i partecipanti che se ne sono occupati. Le seguenti domande riguardano i metodi, le difficoltà e l'efficacia della quantificazione del danno e, quindi, delle linee guida di riferimento. In aggiunta, viene indagato il processo in base al quale è possibile ottenere un risarcimento e viene chiesto un parere sull'effettiva adeguatezza dell'indennizzo ottenuto per questa tipologia di danni. Le aree più

grandi e complesse riguardano le difficoltà incontrate durante l'attività peritale e le modifiche che secondo l'opinione dell'esperto sono necessarie per favorire il lavoro dello psicologo in ambito giuridico. Infine, l'intervista termina indagando la conclusione dell'attività peritale, sia da un punto di vista formale che informale.

### **3.2.3 Procedura**

Sono state condotte 9 interviste semi-strutturate in modalità telematica, attraverso la piattaforma Zoom e Google Meet, mentre una che è stata condotta in presenza fisica vis à vis presso la sede di lavoro del partecipante. I partecipanti sono stati selezionati dall'Albo dei Consulenti Tecnici, principalmente della regione Veneto e sono stati contattati via telefonica oppure tramite posta elettronica. Alcuni di loro, hanno suggerito altri colleghi ai quali rivolgersi, i quali sono stati a loro volta contattati.

Le interviste sono state condotte tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2022 e hanno avuto una durata massima di 35 minuti. Una volta stabilito un appuntamento, e prima di iniziare l'intervista, ogni partecipante ha ricevuto il consenso informato nel quale si richiedeva anche l'autorizzazione alla registrazione. Le interviste sono state trascritte *verbatim*, trattate e l'analisi, effettuata carta e matita con il supporto del programma Word, è stata eseguita seguendo il metodo dell'analisi tematica di Braun & Clarke (2006),

L'analisi tematica è un metodo qualitativo flessibile, semplice e accessibile attraverso il quale è possibile ricavare dai dati in possesso informazioni dettagliate utili ad individuare i principali temi salienti emersi. Tale strumento di ricerca si basa sulla definizione dei temi ricavati rilevanti per l'obiettivo di ricerca. Il ricercatore assume un ruolo attivo precisando gli obiettivi della ricerca e individuando i temi dell'analisi, mentre anche i partecipanti hanno una funzione significativa condividendo informazioni nuove e, spesso, inaspettate che saranno

oggetto d'analisi (Braun & Clarke, 2006). L'analisi tematica si sviluppa in sei fasi come riportato nella Tabella 3:

<b>Fasi</b>	<b>Descrizione</b>
<b>1) Familiarizzazione con i dati</b>	Trascrivere i dati (se necessario), lettura e rilettura dei dati, annotando le idee iniziali.
<b>2) Produrre i codici iniziali</b>	Codifica delle caratteristiche d'interesse dei dati in modo sistematico attraverso l'insieme dei dati, raggruppando i dati rilevanti con ogni codice.
<b>3) Ricercare i temi</b>	Raggruppare i codici nei potenziali temi, raggruppare tutti i dati rilevanti nei potenziali temi
<b>4) Revisione dei temi</b>	Controllare che i temi funzionino in relazione agli estratti del testo codificati e all'insieme dei dati, generare una mappa tematica dell'analisi.
<b>5) Definire e nominare i temi</b>	Analisi in corso per perfezionare le particolarità di ogni tema e la storia complessiva che l'analisi racconta, generare definizioni chiare e nomi per ogni tema.
<b>6) Produrre il report</b>	L'ultima opportunità dell'analisi. Selezione di esempi di estratti del testo vividi e di interesse, analisi finale degli estratti di testo selezionati, ricondurre l'analisi all'obiettivo della ricerca e alla letteratura, produrre un report dell'analisi.

**Tabella 3** Fasi dell'analisi tematica. (Braun & Clarke 2006 p. 87)

### 3.3 Risultati

Dai risultati ottenuti dall'analisi qualitativa delle interviste semi-strutturate sono emersi 10 temi principali e 10 sottotemi ad essi correlati. Nel presente paragrafo verranno, quindi, riportate le risposte dei partecipanti partendo dalle aree tematiche precedentemente definite e classificandole in base ai principali temi emersi. Nella Tabella 4 vengono riportati i principali temi identificati e i relativi sottotemi.

<b>Tema</b>	<b>Sottotema</b>
<i>1 Requisiti necessari alla nomina</i>	• Nomina a CTU o CTP
<i>2 Ambito peritale</i>	• Perizie in materia ambientale
<i>3 Conoscenza della disciplina legislativa</i>	
<i>4 Metodologia standard</i>	• Test specifici
<i>5 Conoscenza del divieto di perizia psicologica</i>	
<i>6 Linee guida per la quantificazione</i>	• Valutazione del danno da <i>metus</i>
<i>7 Risarcimenti non pervenuti</i>	
<i>8 Difficoltà</i>	• Le relazioni professionali • La metodologia
<i>9 Modifiche</i>	• Accrescere le conoscenze • Modificare la metodologia • Modificare la normativa esistente • Promuovere la collaborazione
<i>10 Tipologia di conclusione dell'attività peritale</i>	

**Tabella 4** Temi e sottotemi emersi

• **Tema 1 Requisiti necessari alla nomina:** ovvero i requisiti indispensabili per poter svolgere consulenze tecniche d'ufficio o di parte in ambito peritale.

Tutti i partecipanti hanno risposto che per diventare un perito psicologo è necessario partecipare a dei master specifici in ambito giuridico, iscriversi all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del tribunale e attendere di essere chiamati. Il partecipante 8 ha affermato che *“dipende se siamo in un civile o in un penale. Se è civile c'è un giudice che nomina il consulente così come se è penale il giudice nomina il perito”*. Oltretutto, n. 1 partecipante ha introdotto il suo discorso asserendo che, dall'iscrizione all'albo dei consulenti, sono passati 12 anni prima che iniziasse a fare perizie dato che ricopriva la carica di giudice onorario nel tribunale di sorveglianza.

**Sottotema a) Nomina a CTU o CTP:** descrizione delle differenze nella nomina a seconda che si venga chiamati come Consulente Tecnico d'Ufficio o Parte.

N. 4 partecipanti si sono soffermati anche sulla differenza nella nomina da Consulente Tecnico d'Ufficio a Consulente Tecnico di Parte. Infatti, questi hanno sottolineato come la nomina avvenga da parte del giudice nel caso del CTU, mentre da parte degli avvocati per quanto concerne il CTP. In aggiunta, n. 2 partecipanti hanno riferito che gli avvocati in genere chiamano sempre gli stessi periti con i quali ritengono di aver lavorato bene.

• **Tema 2 Ambito peritale:** ovvero i riferimenti al contenuto delle perizie o consulenze anche in base all'ambito civile o penale.

Per quanto concerne l'ambito di suddette perizie e consulenze, i più frequenti sono risultati essere i seguenti tre:

- ◆ Separazioni e affidamento di minori (7 partecipanti)
- ◆ Mobbing (3 partecipanti)
- ◆ Danno da lutto (3 partecipanti)

In secondo luogo, n. 5 partecipanti hanno svolto consulenze su danni psichici. D'altra parte, sono state menzionate anche valutazioni su: trauma per incidente stradale, abuso sessuale, morso di cane, stalking, revenge porn, responsabilità professionale, danno da perdita del rapporto parentale, danno da emissioni moleste, abuso o violenza. N. 1 partecipante, data la sua particolare competenza, è stato chiamato per svolgere consulenze specifiche riguardanti l'ambito testologico e ha collaborato anche con medici legali. In aggiunta, n. 4 partecipanti hanno svolto il ruolo di consulente tecnico di parte per le assicurazioni.

**Sottotema a) Perizie in materia ambientale:** si intendono i riferimenti all'ambito dei danni ambientali.

Alla domanda relativa alle perizie in ambito ambientale hanno tutti risposto negativamente, a parte n. 2 partecipanti che, tuttavia, non hanno memoria del contenuto della perizia in questione essendo passati diversi anni: *“In materia ambientale ne ho fatte alcune, ma*

*molti anni fa, quindi, non ricordo più su che cosa di preciso”, “in materia ambientale non saprei, non penso”* Partecipante 1.

• **Tema 3 Conoscenza della disciplina legislativa:** si intendono i riferimenti alla normativa relativa ai casi in cui interi gruppi o comunità hanno subito un danno.

Le perizie potevano essere rivolte ad un singolo individuo, ai genitori di un minore o ad un gruppo familiare per danno indiretto, ovvero come conseguenza mediata del danno primario. Alla domanda relativa all'esistenza di una disciplina legislativa di riferimento concernente i casi di perizie rivolte ad un gruppo o ad una comunità, la maggioranza ha risposto di non esserne a conoscenza o, alternativamente, ne ha negato l'esistenza: *“Non esistono le perizie sui gruppi, comunità. Il danno è personale. Non c'è una perizia generale che io sappia. Non esistono. Il danno è il danno alla persona”* Partecipante 8. Difatti, i partecipanti sostengono che i singoli soggetti debbano essere valutati singolarmente. N. 1 partecipante, d'altra parte, ha menzionato le cosiddette *Class Action* nel diritto americano, le quali però sostiene non esistano in Italia. Solo n. 1 partecipante, per contro, è a conoscenza dell'esistenza di una disciplina legislativa di riferimento: *“...anzi, ci sono delle leggi, ma non se ne parla”* Partecipante 1.

• **Tema 4 Metodologia standard:** ovvero il riferimento agli strumenti e alle linee guida degli Psicologi del Lazio per l'accertamento e la valutazione del danno alla persona.

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, n. 10 partecipanti hanno confermato l'impiego della metodologia standard consigliata dalle linee guida degli Psicologi del Lazio per l'esame psichico nella consulenza tecnica. Innanzitutto, il partecipante 10 ha rammentato che è importante ricordare che *“una prima regola dello strumento è di utilizzarlo per ciò per cui è stato costruito e deve soddisfare i criteri di attendibilità e validità”*. Dunque, partendo da un'osservazione e un'anamnesi approfondita: *“...una raccolta anamnestic mirante a ricostruire il premorbo. [...] c'è una ricostruzione di come era prima il soggetto, una*

*ricostruzione di come è oggi e un'analisi del nesso di causa tra il prima e il dopo*” Partecipante 8, vengono successivamente condotti i colloqui e si procede con la scelta dei test psicologici a seconda del caso in esame. Il partecipante 5 ha sottolineato l'importanza dell'adattamento del *“colloquio clinico applicato nell'ambito giuridico che ha diverse sfaccettature e diverse particolarità”*.

*Sottotema a) Test specifici:* ovvero il riferimento nella metodologia a test psicologici specifici impiegati e menzionati dal partecipante.

I test più adoperati sono il test di Rorschach e l'MMPI, seguiti dal PAI e il SIMS, strumento di screening per distinguere le simulazioni. Perlopiù i menzionati strumenti sono ritenuti avere sufficiente utilità e affidabilità, benché n. 2 partecipanti abbiano rimarcato la necessità di migliorare quelli disponibili: *“...sono dell'idea che l'MMPI sia l'unico test valido, attendibile nel mondo, forse però bisognerebbe renderlo un po' più veloce [...], si tratta comunque di 567 domande”* Partecipante 4, *“...prima era più difficile dimostrare lo stalking perché non esisteva il reato. Adesso ci sono molti più strumenti rispetto un tempo, ma sarebbero da modificare quelli esistenti”* Partecipante 1. Inoltre, sono stati richiamati ulteriori strumenti, quali l'audio-registrazione e la video-registrazione, come anche, al di fuori degli strumenti scientifici, lo studio delle sentenze della Cassazione e il *modus operandi* della letteratura. Riguardo la testistica, sono stati menzionati anche il MILLON e la TAT per le consulenze su minori, la scala CAPS o il nuovo test HOGREFE quando si presenta l'ipotesi di un DPTS, nel caso di conseguenza sulla sfera sessuale il SESAMO, la scala VINELAND per valutare le conseguenze sulla quotidianità e, infine, il test EXIDA nel caso di danni esistenziali.

• **Tema 5 Conoscenza del divieto di perizia psicologica:** si intendono i riferimenti al divieto di perizia psicologica indipendentemente dall'ambito di applicazione.

Come già esposto precedentemente, nel paragrafo relativo alla descrizione delle interviste, il divieto di perizia psicologica concerne l'ambito penale. Difatti, solo n. 1 partecipante si è interfacciato con tale questione, mentre tutti gli altri hanno risposto che il divieto non ha mai rappresentato un impedimento nel loro lavoro; inoltre, la maggior parte non era a conoscenza dell'esistenza di tale divieto. L'appena menzionato partecipante, tuttavia, ha affermato che la difficoltà si è presentata raramente: *“qualche volta si, in ambito familiare”* Partecipante 1. Infine, il partecipante 8 ha supportato l'inesistenza del divieto nella normativa italiana: *“...non c'entra col danno, non esiste”*, riferendo, ciononostante, che *“ci sono delle sentenze di Cassazione che bypassano questo (divieto)”*.

- **Tema 6 Linee guida per la quantificazione:** riferimenti alle linee guida e le relative tabelle per la quantificazione del danno alla persona.

N. 3 partecipanti non hanno mai dovuto seguire le linee guida visto il loro ambito d'applicazione. Di questi, e in base al confronto con i colleghi, n. 1 partecipante sostiene la loro affidabilità, n. 1 partecipante la loro poca utilità ed efficacia, come anche un altro partecipante, mentre n. 1 partecipante non ha un'opinione precisa a questo riguardo. La soluzione prevista da chi sostiene l'inefficacia delle linee guida è inevitabilmente di seguirle, data la mancanza di alternative, oppure affidarsi *“alla letteratura medico legale psichiatrica”* Partecipante 5. Alcuni partecipanti, n. 3 nello specifico, si sono soffermati sul ruolo dello psicologo nel processo di quantificazione del danno. Di fatto, benché le tabelle siano legate primariamente alla medicina legale, gli psicologi possono attenersi *“all'interno di un range”* Partecipante 6. Seguono alcune risposte in merito:

- *“Le tabelle che sono legate più alla medicina legale in cui abbiamo la nostra inclusione come danno psicologico o esistenziale. È molto difficile ancora stabilire il danno esistenziale staccato da quello psicologico [...]. Comunque, siccome non spetta agli psicologi, al medico legale stabilire il danno è sempre un tour de force seguire le linee guida”*.  
Partecipante 1

- *“Le uniche linee guida riconosciute in Italia sono quelle della società italiana di medicina legale (SIMLA), tutte le altre sono nulle. Poi c’è il problema della possibilità per lo psicologo forense di fare quantificazione del danno. Le tabelle SIMLA mi indicano che quel danno è compreso tra una percentuale che va da x a y, questo lo possiamo fare, ma solo utilizzando SIMLA”*. Partecipante 10

*Sottotema a) Valutazione del danno da metus*: si intende il riferimento al danno da metus e la sua valutazione e quantificazione.

In relazione al danno da metus, nessuno dei partecipanti si è mai ritrovato a compiere valutazioni su questo e solo n. 2 partecipanti erano al corrente della sua esistenza. La scarsa diffusione del danno viene giustificata ipotizzando che venga *“ricompreso come risposta mal-adattiva che rientra in altre categorie diagnostiche [...], alla base ha dei meccanismi di difesa in risposta allo stress o a un trauma che si associano ad altre diagnosi più generali”* Partecipante 5.

- *Tema 7 Risarcimenti non pervenuti*: i riferimenti ai casi in cui i risarcimenti non erano previsti o, alternativamente, il partecipante non ne è venuto a conoscenza.

Per gli psicologi è raro giungere alla conclusione di un processo e, di conseguenza, venire a conoscenza del risarcimento monetario ottenuto in base al peso del danno alla persona, come proferito dalla maggioranza dei partecipanti. D’altra parte, n. 1 partecipante ha riferito che il risarcimento non era previsto dato che egli si era occupato esclusivamente di perizie sulle separazioni. Tuttavia, n. 2 partecipanti ritengono che in molti casi i risarcimenti fossero inaspettati: *“a volte i risarcimenti sono esagerati, altre completamente inadeguati”* Partecipante 1, *“personalmente mi è capitato di vedere ottenuti risarcimenti anche molto superiori alle aspettative”* Partecipante 6. N. 2 partecipanti hanno presentato le tabelle di Milano, strumento apposito per calcolare la percentuale dei risarcimenti in base ai danni subiti. D’altro canto, il partecipante 5 ha espresso le sue incertezze intorno all’effettiva utilità di un risarcimento esclusivamente di tipo monetario: *“mi sono posta a livello generale quanto sia*

*ancora attuale questo tipo di risarcimento, solo economico. Certo sarebbe interessante compiere delle riflessioni attorno a questo aspetto, soprattutto sul piano etico, civile, chiedere quindi non solo un impegno economico a chi ha determinato il danno, ma anche un impegno civile, sociale. In termini propositivi e anche riabilitativi, un impegno morale nei confronti di questa persona.”*

• **Tema 8 Difficoltà:** Relativamente alle difficoltà maggiori affrontate dai partecipanti durante l’attività peritale, sono state riportate complessità ampiamente diverse tra loro. In tal senso, si ritiene opportuno riportare alcune citazioni illustrative.

*Sottotema a) **Le relazioni professionali:** sono sorte problematiche riguardanti la relazione con i colleghi, con il giudice e con i clienti.*

*“Non è un’osservazione in termini di professionalità, ma di riuscire a mantenere il proprio ruolo di psicologo all’interno di un contesto che è giuridico”* Partecipante 9,

*“Questo dialogo col giudice è complicato”* Partecipante 6,

*“L’alleanza con il proprio cliente e uscire un po’ fuori dal ruolo di psicoterapeuta e mantenere quello di perito”* Partecipante 3,

*“Far fidare il paziente di noi, della figura del terapeuta”* Partecipante 4,

*“Non è come in psicoterapia dove le persone vanno spontaneamente, qui le persone sono obbligate”* Partecipante 9.

*Sottotema b) **La metodologia:** le difficoltà riguardano anche la metodologia utilizzata dai periti psicologi, sia per quanto riguarda la quantificazione e valutazione del danno sia in merito agli strumenti strettamente clinici.*

*“[...] come psicologa, sono stata formata moltissimo a sostenere l’incertezza. Quando chiedono una valutazione del danno che è una diagnosi e una quantificazione per un*

*risarcimento in qualche modo noi cristallizziamo una situazione, è un momento di profondo etichettamento che può essere estremamente generativo per la persona”* Partecipante 6,

*“È davvero complicatissimo il nesso di causa del danno psichico perché è raro che una persona non abbia dei concomitanti eventi psicologici che potenzialmente determinano una conseguenza”* Partecipante 8,

*“Di prassi viene effettuata terapia nelle CTU, non si può fare. Normalmente si ravvisa un comportamento clinico in una realtà che non è clinica. La realtà giuridica non è una realtà clinica”* Partecipante 1,

*“Più impegnativo emotivamente è il colloquio clinico dove si tratta tutto il discorso dell’evento traumatico [...] molti strumenti nascono in un contesto clinico e poi vengono traslati nel forense che in realtà ha strumenti propri”* Partecipante 10.

• **Tema 9 Modifiche:** Stimolati a ragionare sulle possibili soluzioni alle difficoltà riferite, i partecipanti hanno avanzato una moltitudine di suggerimenti diversi tra loro.

*Sottotema a) Accrescere le conoscenze:* n.2 partecipanti hanno sottolineato l’importanza per i periti psicologi di incrementare le proprie conoscenze sia livello giuridico che psicologico.

*“A livello dei periti psicologi, le conoscenze della neuropsicologia sono abbastanza basse”*

Partecipante 1,

*“È importantissimo mantenere un aggiornamento giuridico sempre costante”* Partecipante 10.

*Sottotema b) Modificare la metodologia:* n. 3 partecipanti hanno affermato che le linee guida per la quantificazione e valutazione del danno psichico siano eccessivamente rigide e poco chiare. Relativamente agli strumenti clinici, invece, n. 3 partecipanti ritengono che ne servano di nuovi, mentre alcuni abbiano bisogno di un aggiornamento.

*“Anche a livello di normativa, ma che sia elastica e non rigida, e deve essere messa alla prova”*

Partecipante 1,

*“Soprattutto dove c’è penale, in una situazione molto controversa, molto delicata e incresciosa, sono situazioni pesanti e tristi per cui a volte certe rigidità non sono positive per nessuna delle persone coinvolte”* Partecipante 2,

*“Riguardo gli strumenti ritengo alcuni siano molto utili, ma altri sono molto superati”*

Partecipante 9,

*“In Italia ritengo che la scelta rispetto agli strumenti di psicodiagnostica forense sia molto limitata”* Partecipante 10.

**Sottotema c) Modificare la normativa esistente:** anche a livello giuridico i partecipanti hanno affermato che sono necessarie importanti modifiche, principalmente per tutelare il lavoro degli psicologi.

*“Tanti si improvvisano psicoterapeuti. Dovremo essere un po’ più tutelati come categoria. Qui al sud c’è l’idea dell’amico che mi fa risparmiare, piuttosto che andare dal professionista”*

Partecipante 4,

*“In quanto psicologi si è poco tutelati, [...] ci sono persone che non ti pagano”* Partecipante 9.

**Sottotema d) Promuovere la collaborazione:** ovvero la collaborazione tra professionisti diversi e di ambiti diversi

*“È successo che un medico legale venisse nominato a fare una valutazione sul danno. In questo sono d’accordo sia gli psichiatri che gli psicologi forensi. Dovremmo unirli anche con gli psichiatri, ma manca la voglia”* Partecipante 5,

*“Una buona componente di psicologi, psichiatri, medici legali e giudici che possano parlare tra di loro, perché noi parliamo lingue completamente differenti”* Partecipante 6,

*“Nonostante la lista sia lunga, i periti sono sempre gli stessi e il rapporto tra periti è complesso”* Partecipante 3.

• **Tema 10 Tipologia di conclusione dell’attività peritale:** in base al lavoro del perito o del consulente la conclusione dell’elaborato viene ricondotta, formalmente o non, a momenti diversi.

Formalmente il lavoro dello psicologo nell’attività peritale si ritiene concluso nel momento in cui avviene l’invio della propria valutazione, come hanno confermato n. 10 partecipanti. Tuttavia, n. 3 partecipanti hanno riportato anche le differenze tra la conclusione del lavoro del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e del Consulente tecnico di Parte (CTP). Infatti, spesso il consulente di parte assiste il cliente anche in incontri successivi, *“mentre il consulente tecnico d’ufficio può venire convocato per ulteriori aggiornamenti”* (Partecipante 5). D’altra parte, e a seconda del caso, al consulente tecnico di parte può venire richiesta una chiarificazione sul proprio lavoro: *“... per far entrare la valutazione in dibattito mi hanno convocata per essere anche controinterrogata o comunque ascoltata sia dal PM che controinterrogata dall’avvocato del presunto autore”* Partecipante 5. Infine, il partecipante 8, concorde anche ad altri esperti, ha dichiarato: *“il criterio che mi faceva dire che la perizia poteva essere chiusa era quando sentivo che tutti gli approfondimenti erano stati fatti”*. Concludendo, n. 1 partecipante ha asserito che spesso, terminata la propria valutazione, consiglia in ultimo una presa in carico terapeutica.

### **3.4 Discussione dei risultati**

Per quanto la prassi e le metodologie utilizzate nelle consulenze e nelle valutazioni dei danni psichici siano per la maggior parte condivise, risulta particolarmente interessante notare come ogni esperto adotti, in realtà, un approccio e strategie diverse in base

all'ambito della perizia, al proprio orientamento psicologico, ai destinatari coinvolti e agli strumenti ritenuti più opportuni ed efficaci, sulla base, inoltre, delle differenti priorità che vengono di per di volta in volta perseguite dagli psicologi.

In generale, dalle risposte dei partecipanti alle domande dell'intervista, sono emerse una moltitudine di problematiche interne alla psicologia giuridica. Complessivamente, le opinioni verso tale ambito sono da considerarsi più negative che positive. Tuttavia, solo un intervistato ha esplicitamente espresso la sua insoddisfazione verso la pratica, motivo per cui ha deciso di non rendersi più disponibile a svolgere ulteriori perizie psicologiche. Gli altri partecipanti, invece, si sono focalizzati maggiormente su alcuni aspetti che rendono il loro lavoro particolarmente difficoltoso, come il rapporto con i colleghi, i clienti o il giudice o, ancora, la complessità intrinseca del processo di valutazione del danno in sé.

La prima domanda dell'intervista prevedeva risposte circa la nomina del perito, il quale, se nominato da parte del giudice, si configura come CTU, o come CTP se nominato dagli avvocati o dai clienti. Per quanto le risposte fornite siano piuttosto standardizzate, sembra opportuno soffermarsi sulla circostanza a causa della quale una partecipante, poco dopo l'iscrizione all'albo, non ha potuto fare perizie mentre ricopriva la carica di giudice onorario. Infatti, in accordo con quanto previsto dal principio di incompatibilità, tra i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio o di Parte vi è il divieto di rivestire altre cariche che potrebbero comportare conflitti d'interesse.

Considerando ora il danno ambientale e il danno da metus, tra loro strettamente collegati, nonostante quasi nessuno degli esperti contattati li avesse mai valutati e la maggior parte di essi si sia dichiarata non in grado di riconoscerli e valutarli, è considerata la riflessione di uno degli intervistati riguardante la possibilità che in entrambi i casi ne vengano considerate le cause separatamente e che, di conseguenza, questi vengano per lo più inclusi in altre categorie diagnostiche o di danni. In sostanza, sembra lecito affermare che spesso i danni appena

menzionati siano stati valutati inconsapevolmente, data la loro natura prevalentemente descrittiva e generica che di concreta applicazione.

Tra gli obiettivi della presente ricerca era compresa anche l'individuazione di una disciplina legislativa che prevedesse i casi in cui un danno provochi conseguenze avverse ad un gruppo di persone o ad una comunità. Malgrado la maggioranza dei partecipanti ne ignori l'esistenza, uno di questi sostiene che esistano, ma non vengano adoperate, mentre un altro ha menzionato le cosiddette "*Class Action*" impiegate solamente nel diritto americano. In realtà, e in accordo con quanto prima esposto, anche in Italia sono possibili le "azioni di classe" (*Class Action*), precisamente grazie alla Legge n. 31, entrata in vigore il 19 maggio 2021. Il termine in questione si riferisce ad "un'azione legale portata avanti da un o più soggetti i quali, in quanto componenti di una certa categoria di soggetti, domandano che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto si abbia con effetti *ultra partes* per tutti i membri presenti e futuri della categoria stessa" (Garau, 2021, p.1). Se negli Stati Uniti d'America sono stati intrapresi svariati processi per mezzo delle *Class Action*, in Italia queste non hanno trovato attuazione, in linea con quanto dichiarato dai partecipanti della ricerca. Rievocando gli ingenti danni ambientali causati dall'inquinamento delle acque a causa delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) esposti nel secondo capitolo, risulta rilevante menzionare che in questo caso le *Class Action* hanno avuto dei risvolti positivi nel contesto americano. In Italia, al contrario, tale azione legale non è stata intrapresa e, per ora, non viene ritenuta una via percorribile a causa della complessità e delle tempistiche estremamente lunghe che richiede che tale processo giuridico richiede nel nostro paese, nonché per la mancanza di risorse sia logistiche che finanziarie (Santo, 2021).

Se da un lato, è evidente la complessità del processo di identificazione, quantificazione e dimostrazione dei danni alla persona, d'altra parte risulta estremamente arduo individuare concretamente i motivi di suddetta complessità. A riguardo, i partecipanti dell'intervista hanno

esposto opinioni molto differenti come, ad esempio, in relazione alle linee guida per la quantificazione del danno o ancora agli strumenti più adatti ed efficaci rispetto ad altri da adottare.

### **3.5 Limiti e proposte future**

Prima di tutto, il gruppo di partecipanti considerato comprende un numero ridotto di periti psicologi. Inoltre, i partecipanti erano per la maggior parte iscritti all'albo degli psicologi della regione Veneto, ipotizzando, invece, che la formazione possa essere in qualche modo diversa in base alla regione italiana. Anche il criterio di selezione può aver inficiato i risultati, dato che chi ha accettato di partecipare alla ricerca potrebbe avere maggiore interesse verso l'ambito psicologico-giuridico. Per di più, gli intervistati avevano accumulato un numero di anni di esperienza professionale estremamente diverso. Risulterebbe molto interessante dividere i partecipanti in gruppi in base all'esperienza, come anche in base al lavoro nell'ambito penale e civile. Tuttavia, pochi partecipanti hanno svolto perizie all'interno di processi penali e, di conseguenza, non ha reso ammissibile indagare ulteriormente il divieto di perizia psicologica e le sue implicazioni. Come affermato più volte nel corso delle interviste, i consulenti tecnici in genere sono sempre gli stessi, almeno nella regione Veneto, dato che gli avvocati si affidano a loro. Ragion per cui, i periti che hanno valutato i danni non patrimoniali risultano in numero estremamente ridotto. Sarebbe di particolare interesse intervistare più persone con esperienza pertinente ai sopracitati danni. Lo stesso vale anche riguardo ai danni ambientali più nello specifico. Ciò nonostante, e in virtù delle affermazioni precedentemente esposte, i danni appena menzionati potrebbero venire inclusi in altre categorie di danni alla persona, fattore che bisognerebbe prendere in considerazione e indagare in maggior misura. In aggiunta, la sottoscritta non era a conoscenza del fenomeno della simulazione ricorrente nei processi e, dato che diversi partecipanti hanno affermato l'importanza della valutazione di

questa attraverso strumenti appositi, si ritiene che per ricerche future sarebbe interessante analizzare tale componente. Infine, condurre interviste con avvocati o giudici potrebbe mettere in evidenza ulteriori problematiche concernenti la rapporto tra la materia giuridica e psicologica.

Nonostante i limiti riportati, si ritiene comunque che la ricerca abbia messo in luce problematiche considerevoli e possa incoraggiare riflessioni importanti.

## Conclusioni

La presente tesi propone una disamina della normativa italiana relativa ai danni psicologici causati dai disastri ambientali, la quale offre una visione ad ampio spettro sulla situazione giuridica attuale in materia: dal dibattito giurisprudenziale che verte intorno alla definizione di ambiente, dall'analisi delle leggi e delle norme del Codice penale che disciplinano la materia, fino alle vicissitudini attraversate al fine di inquadrare e definire il danno ambientale, prendendo in considerazione anche la normativa europea. A seguito di questa indagine, è evidente l'urgente necessità di una legislazione maggiormente univoca e lineare, non soggetta ad interpretazioni contrastanti tra loro. I danni ambientali da un punto di vista giuridico hanno una natura non patrimoniale e ciò rappresenta un elemento comprovato. A partire da tale assunto si potrebbe concludere che essi dovrebbero rientrare nell'oggetto di analisi degli psicologi dal momento che la disciplina psicologia si occupa dei danni non patrimoniali. D'altro canto, gli psicologi stessi non sempre sono in grado di riconoscere un danno ambientale e ciò è dovuto sia dalle plurime categorie di danno che sono state elaborate nei decenni, per quanto puramente descrittive e sia dalla sfiducia che viene riposta nei confronti della loro professione, che impedisce loro di lavorare a stretto contatto con i giuristi. Tale questione è stata confermata anche nella ricerca condotta ed esposta nel presente elaborato, infatti, i partecipanti alle interviste spesso non erano a conoscenza dei danni ambientali oppure hanno addirittura affermato che suddetti danni non sono materia d'esame degli psicologi. Per questa ragione, vengono esclusi di conseguenza anche i disastri ambientali, nonostante siano causa di molteplici danni psicologici.

Sebbene una delle aspettative, esposta all'inizio del presente capitolo, fosse di individuare un preciso ambito che suscita maggiori problematiche all'interno dell'attività peritale, è apparso chiaro come le difficoltà affrontate dagli psicologi siano molteplici e

guardino differenti campi, dalle interazioni con le persone, alla legislazione vigente, fino alle metodologie strettamente scientifiche. Ne consegue, infatti, come si rendano indispensabili incisivi cambiamenti per garantirne maggior funzionalità, quali, ad esempio, la realizzazione di nuovi e più rapidi strumenti psicologici (ad esempio test e scale), rinunciando a quelli divenuti ormai obsoleti e la modifica delle linee-guida esistenti, in modo da renderle più chiare e meno rigide.

Più volte è stato affermato dai giuristi che le conoscenze in ambito giuridico e neuropsicologico da parte dei colleghi siano insufficienti, inficiando, di conseguenza, sulla possibile comunicazione tra le discipline e tra professionisti della medesima materia. Questo aspetto potrebbe trovare una risoluzione anche grazie alle recentissime disposizioni riguardanti i requisiti necessari per ricoprire la carica di Consulente Tecnico d'Ufficio, i quali da settembre 2022, prevedono:

1. comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e di minori;
2. possesso di adeguati titoli di specializzazioni o adeguato titolo post-universitario in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno 5 anni nei rispettivi albi professionali;
3. aver svolto per almeno 5 anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

In letteratura sono presenti moltissimi studi a sostegno dell'importanza del supporto sociale, quale fattore protettivo a seguito di un trauma o un forte stress disadattivo. Un disastro ambientale determina innumerevoli conseguenze dannose che si riversano su ogni aspetto di vita, sulla quotidianità, andando anche a provocare gravosi cambiamenti all'interno dell'intera comunità. Si ricorda che un disastro ambientale viene definito come un "evento che ha un impatto negativo sulla salute e la sicurezza di una collettività ed è caratterizzato da tre aspetti:

è un avvenimento che richiede assistenza e risorse aggiuntive per la gestione e il soccorso, provoca un ingente numero di perdite umane e rappresenta un punto di «rottura» nella relazione tra le persone e il loro ambiente” (Pierantoni & Prati, 2009). In base all’appena menzionata definizione appare chiaro come i danni psicologici causati dai disastri ambientali possano rientrare in molte categorie di danni non patrimoniali diverse, come il danno esistenziale e il danno morale. A questo riguardo, le cosiddette Sentenze di San Martino, menzionate nel secondo capitolo, hanno avuto lo scopo di unificare i danni non patrimoniali, attribuendogli una funzione meramente descrittiva, in modo da evitare duplicazioni risarcitorie. Tuttavia, dato che i danni psicologici causati dai disastri ambientali non vengono nemmeno riconosciuti e annoverati tra i danni non patrimoniali, il processo necessario affinché si verifichi un risarcimento e, pertanto, un riconoscimento alle vittime risulta estremamente complesso e lungo. Dal momento in cui le vittime di un disastro non sentono riconosciuta la propria sofferenza, si scatena un circolo vizioso nel quale gli individui continuano a rivivere sistematicamente il trauma, aumentando significativamente il livello di distress psicologico (Zamperini & Menegatto, 2021). Se da una parte i processi, penali e civili, prevedono tempistiche estremamente lunghe, dall’altra, una volta che sono stati avviati (e il solo incipit costringe la vittima a rievocare l’evento) la complessità e le problematiche derivanti dal lavoro psicologico nell’ambito giuridico non fanno che aggravare la sofferenza delle vittime.

## Riferimenti bibliografici

- Adorno, R. (2010). *Perizia (diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, III, p. 885 ss. Giuffrè.
- Andreoli, V. (1999). La perizia psichiatrica. Consultato il 15 marzo 2022 da [https://digilander.libero.it/rivista.criminale/e-book/andreoli\\_perizia.pdf](https://digilander.libero.it/rivista.criminale/e-book/andreoli_perizia.pdf).
- Bell, A. H., & Valsecchi, A. (2015). Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio. *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 1–15.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Butti, L., Peres, F., Kiniger, A., & Balestreri, A. (2016). Guida all'ambiente. Analisi e commento del D.Lgs. n. 152/2006. *Ambiente&Sicurezza*, 20, 5–144.
- Cappai, M. (2016). Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 *quater* c.p. *Diritto Penale Contemporaneo*, 1–12.
- Capri, P., Giannini, A., Torbidone, E., del Vecchio, S., Iecher, F., Cesari, G. & Viola, L. (2009). Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del Danno biologico-psichico e del Danno da pregiudizio esistenziale. *Ordine Degli Psicologi Del Lazio*, 1-38.
- Capri, P., Giannini, A., Torbidone, E., del Vecchio, S., Iecher, F., Cesari, G. & Viola, L. (2012). Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona. *Ordine Degli Psicologi Del Lazio*, 1-53.
- Carlizzi, G. (2017). Iudex peritus peritorum. *Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo*, 27-47.
- Cohan, C. L., & Cole, S. W. (2002). Life course transitions and natural disaster: marriage, birth, and divorce following Hurricane Hugo. *Journal of family psychology*, 16(1), 14-25.
- Di Nuovo, S. (2017). Trauma e resilienza tra neuroscienze e aspetti psico-sociali. *Journal of applied ceremonail and communication in management*, 2(1), 24-43.
- Dimola, M. & Bergamini, C. (2018). *Il danno da paura di ammalarsi a quarant'anni dal caso Seveso*. DLA Piper. Consultato il 4 luglio, 2022, da <https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publications/2018/02/il-danno-da-paura-di->

ammalarsi/#:%7E:text=2515%20del%2021%20febbraio%202002,riscibilit%C3%A0%20del%20danno%20da%20pericolo.

- Donatello, A. (2019). *Danni da amianto: il risarcimento per la paura di ammalarsi*. Studio Cataldi. Consultato il 3 giugno, 2022, da <https://www.studiocataldi.it/articoli/36386-danni-da-amianto-il-risarcimento-per-la-paura-di-ammalarsi.asp#ixzz7N93KSYkr>.
- Emili, F. (2018). Perizia psicologica e valutazione del danno. Lo Psicologo e il danno biologico, esistenziale e morale. *Human Trainer*, 145, 1-5.
- Eramo, F. (2007). Il divieto di perizie psicologiche nel processo penale: una nuova conferma della Cassazione. *Diritto penale e processo*, 7, p. 927 ss.
- Favaro, A., Zaetta, C., Colombo, G. & Santonastaso, P. (2004). Surviving the Vajont Disaster. *Journal of Nervous & Mental Disease*, 192(3), 227–231.
- Gaito, A. (2012). *Codice di procedura penale ipertestuale commentato*. Utet Giuridica.
- Galimberti, U. (1999). *Enciclopedia di psicologia*. Garzanti Libri.
- Garau, C. (2021). Class action, Legge in vigore dal 19 maggio 2021: cos'è e come funziona. Lavoro E Diritti. Consultato il 20 ottobre, 2022, da <https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/class-action-legge-vigore>.
- Giampietro, F. (1988). *La responsabilità per danno all'ambiente*. Giuffrè.
- Giannini, M. S. (1973). «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici. *Rivista Trimestrale Di Diritto Pubblico*, p. 15 ss.
- Giuliani, R. (2020). *Il disastro ambientale*. DirittoConsenso. Consultato il 20 febbraio 2022, da [https://www.dirittoconsenso.it/2020/06/17/il-disastro-ambientale/#\\_ftn1](https://www.dirittoconsenso.it/2020/06/17/il-disastro-ambientale/#_ftn1).
- Gulotta, G. (2002). *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*. Giuffrè.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2019). *Il supporto psicosociale fondato sulla comunità. Manuale del formatore*. Reference Centre for Psychosocial Support, I, p. 87.
- Kaniasty, K. & Norris, F. (2000), *Social support dynamics in Adjustment to disaster*, in Sarason, B. & Duck, S. (a cura di), *Personal relationships: implications clinical and community psychology*. John Wiley & Sons.
- Karimi, A., Bazayr, J., Malekyan, L. & Daliri, S. (2022). Prevalence of suicidal ideation and suicide attempts after disaster and mass casualty incidents in the world: a systematic review and meta-analysis. *Iranian journal of psychiatry*, 17(1), 99-109.
- Kulka, R. A., Schlenger, W. E., Fairbank, J. A., Hough, R. L., Jordan, B. K., Marmar, C. R. & Weiss, D. S. (1990). *Trauma and the Vietnam war generation: Report of findings from the National Vietnam Veterans Readjustment Study*. Brunner Mazel Publishers.

- Legambiente (2017). *Ecomafia 2017. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*. Osservatorio nazionale ambiente e legalità (a cura di). Edizioni Ambiente.
- Legambiente (2021). *Ecomafia 2021. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*. Osservatorio nazionale ambiente e legalità (a cura di). Edizioni Ambiente.
- Luther, J. (1989). Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente: profili tedeschi ed italiani. *Politica Del Diritto*, 4, p. 673 ss.
- Materiale, L. (2022). *La risarcibilità del danno ambientale tra disciplina attuale e prospettive di tutela*. Altalex. Consultato il 23 febbraio, 2022, da <https://www.altalex.com/documents/news/2017/09/22/la-risarcibilita-del-danno-ambientale-tra-disciplina-attuale-e-prospettive-di-tutela>.
- McFarlane, A. C. (1984). Life events, disasters and psychological distress. *Mental Health in Australia*, 1(13), 4–6.
- Olivari, A. (2014). *Il reato di disastro colposo c.d. innominato: determinatezza, configurazione e causalità*. Studio Cataldi. Consultato il 30 aprile 2022, da [https://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_15732.asp](https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15732.asp).
- Oliveri, L. (2021). Rileggendo le sezioni unite di san martino a dodici anni di distanza: Premesse per una discussione. *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 14, 254–293.
- Osservatorio Nazionale Amianto (3 giugno 2022). *Processo Eternit: storia e definizione*. ONA Notiziario Amianto. Consultato il 15 giugno, 2022, da <https://onanotiziarioamianto.it/processo-eternit-storia/>.
- Ozbay, F., Fitterling, H., Charney, D. & Southwick, S. (2008). Social support and resilience to stress across the life span: A neurobiologic framework. *Current Psychiatry Reports*, 10(4), 304–310.
- Pietrantoni, L. & Prati, G. (2009). *Psicologia dell'emergenza*. Il Mulino.
- Pogliani, M. (1995). *Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativo*, in Brontolo W., Farneti A., Giannini G., Loi U., Mangili F., Marigliano A., et al., *Il danno biologico, patrimoniale, morale*, II ed., 1-28. Giuffrè
- Predieri, A. (1981). voce Paesaggio in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXI, p.510. Giuffrè.
- Quaranta, A. (2006). *Il riordino disarticolato della disciplina a tutela delle acque nel T.U. ambientale*, in Giampietro F. (a cura di) *Commento al Testo Unico Ambientale*. Ipsa.
- Ravelli, D. F. (2016). Seveso, 40 anni fa il disastro Icmesa: “La pelle bruciava, la diossina ci ha stravolto la vita.” *la Repubblica*. Consultato il 18 aprile, 2022, da [https://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/10/news/disastro\\_seveso-143783879/](https://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/10/news/disastro_seveso-143783879/)

- Rizzo Minelli, G. (2020). Il delitto di inquinamento ambientale nuovamente al vaglio della S.C. tra soluzioni e criticità (nota a Cass. pen. n. 9736/2020). *Ambiente & Sviluppo*, 6, p. 487–496.
- Rondinelli, R. D., Genovese, E., Katz, R. T., Mayer, T. G., Mueller, K. L., Ranavaya, M. I. & Brigham, C. R. (2021). *AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6th edition*. American Medical Association.
- Sammicheli, L. (2019). *La perizia psicologica. Prospettive e metodi in psicologia e psicopatologia forense*. Il Mulino.
- Santo, A. (2021). Il fallimento della class action italiana. *Altalex*. Consultato il 20 ottobre 2022 <https://www.altalex.com/documents/news/2021/08/30/fallimento-class-action-italiana>.
- Schiff, M., Zweig, H. H., Benbenishty, R. & Hasin, D. S. (2007). Exposure to Terrorism and Israeli Youths' Cigarette, Alcohol, and Cannabis Use. *American Journal of Public Health*, 97(10), 1852–1858.
- Simonelli, I. & Simonelli, F. (2010). *Atlante concettuale della salutogenesi. Modelli e teorie di riferimento per generare salute*. Franco Angeli.
- Sistema Epidemiologico Regionale (2016). Ricognizione epidemiologica iniziale nell'area interessata dalla contaminazione idropotabile da PFAS. Consultato il 12 luglio 2022 <https://sian.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=817>.
- Spadoni, A. L. (2021). *Il danno non patrimoniale e il suo risarcimento*. Studio Legale Chiarini. Consultato il 14 giugno, 2022, da <https://www.chiarini.com/danno-non-patrimoniale-risarcimento-equita-tabelle/>.
- Tettamanzi, M., & Sbattella, F. (2011). La tutela della salute dei minori in situazioni Critiche. *Rivista Di Psicologia Dell'Emergenza e Dell'Assistenza Umanitaria. Semestrale Della Federazione Psicologi Per i Popoli.*, 5, 1–75.
- Traverso, M. (2021). *Il disastro di Seveso e le implicazioni sul dibattito intorno all'interruzione volontaria della gravidanza*. Massime dal Passato. Consultato il 24 maggio, 2022, da <https://massimedalpizzato.it/il-disastro-di-seveso-e-le-implicazioni-sul-dibattito-intorno-allinterruzione-volontaria-della-gravidanza/>.
- TuttoAmbiente Spa. (2001). *Il Testo Unico Ambientale*. TuttoAmbiente.it. Consultato il 18 marzo 2022, da <https://www.tuttoambiente.it/corsi/il-testo-unico-ambientale/>.
- Van den Eynde J. & Venio A. (1999), *Coping with Disastrous Events: An Empowering Model of Community Healing*. In Gist, R. & Lubin, B., *Response to Disaster*. Routledge.

- Van der Kolk, B. A., McFarlane, A. C., Weisaeth, L. A cura di Albanese, P.; Vereni, P. (2005), *Stress traumatico: gli effetti sulla mente, sul corpo e sulla società delle esperienze intollerabili*. Magi.
- Zaetta, C., Santonastaso, P., Colombo, G. & Rinaldi, G. (2007). Conseguenze psicologiche di disastri naturali e tecnologici: la testimonianza dei sopravvissuti al disastro del Vajont. *Giornale italiano di PsicoPatologia*, 13, 177-186.
- Zamperini, A. & Menegatto, M. (2016). *Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie*. Mimesis.
- Zamperini, A. & Menegatto, M. (2021). *Cattive acque. Contaminazione ambientale e comunità violate*. Padova University Press.

## Riferimenti giuridici

Artt. 2 - 9 - 41 - 32 - 117 Cost.

Artt. 1223-2043-2056-2059 c.c.

Art. 185-434-437 c.p.

Art. 61 c.p.c.

Artt. 36 - 188 - 220 a 233 e 501 c.p.p. (art. 220 del d.lgs. n. 477/1988)

Cass. civ., Ordinanza n. 24473/2020

Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 9211/1995

Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 2515/2002

Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 8828/2003

Cass. civ., Sez. X, Sent. n. 26972/2008

Cass. civ., Sez. IV, lav., Sent. n. 24217/2017

Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 30402/2006

Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 4675/2007

Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 16994/2010

Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 46170/2016

Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 18384/2018

Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 48548/2018

Corte cost., Sent. n. 84/1986

Corte cost., Sent. n. 184/1986

Corte cost., Sent. n. 210/87

Corte cost., Sent. n. 641/87

Corte cost., Sent. n. 233/2003

D. lgs. n 209/2005 (*ex art.* 138)

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004

L. n. 349 dell'8 luglio 1986

L. n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di «ecodelitti»

L. n. 120 del 11 settembre 2020

3 settembre 2020 d.lgs. 116/2020

Testo Unico Ambientale 29 aprile 2006 d.lgs. 2008 (art. 300 del d.lgs. n. 152/2006, d.lgs. n.116/2020)

# *Appendice*

## **Questionario socio-anagrafico**

- 1) **Genere:**  M  F  Altro
- 2) **Età (in anni compiuti):**
- 3) **Titolo di studio:**
- 4) **Anno di iscrizione all'albo professionale:**
- 5) **Di quale albo professionale?**
- 6) **Da quanti anni esercita la professione?**
- 7) **Da quanti anni svolge attività peritali?**
- 8) **Di quante perizie di è occupato fino a oggi? (anche all'incirca se non si ricorda...)**